

PROCEDURA APERTA – GARA 04-2026

DISCIPLINARE DI GARA

OGGETTO: gara europea a procedura aperta per l'affidamento dell'intervento denominato "S.S. 52 "Carnica" – Lavori di ricostruzione del ponte sul Fiume Fella nei Comuni di Amaro e Venzone dal km. 0+800 al km. 1+190 circa".

PREMESSE

Con decisione di contrarre di pari data, la società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. ha deliberato di procedere all'affidamento dell'appalto per la realizzazione dei lavori in oggetto, mediante l'avvio di una procedura aperta.

Il criterio di aggiudicazione è l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

La durata del procedimento è pari a nove mesi dalla pubblicazione del bando di gara, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'art. 1, co. 4 e 5, dell'allegato I.3 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i. (di seguito: Codice).

Il luogo di svolgimento dell'appalto è la Provincia di Udine [codice NUTS ITH42].

I Criteri Ambientali Minimi (CAM) applicabili sono quelli adottati con il Decreto Ministeriale del 05.08.2024 e s.m.i. (CAM Strade).

La procedura è espletata digitalmente mediante la Piattaforma di Approvvigionamento Digitale delle Stazioni Appaltanti della Regione Friuli Venezia Giulia raggiungibile al seguente URL <https://eappalti.regione.fvg.it> (→ di seguito solo "PAD"), all'interno dell'area "RDO online" (→ di seguito RDO) relativa alla medesima procedura.

Per quanto riguarda gli ulteriori obblighi di trasparenza, si rinvia alla sezione "Società Trasparente" del sito istituzionale (<https://www.fvgstrade.it/>).

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione, nonché di annullare o revocare il bando e il presente disciplinare di gara per motivate ragioni di interesse pubblico, nei limiti e alle condizioni previste dalla legge.

1. PIATTAFORMA

1.1 LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE

L'utilizzo della PAD comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del d.lgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del Codice e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD.

L'utilizzo della PAD avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'art. 1176, co. 2, del codice civile.

La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla PAD;
- utilizzo della PAD da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al disciplinare di gara e a quanto previsto nel documento denominato "Istruzioni_Operative_Invito_v1.0".

In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione Appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo strettamente

Tratto da documento informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso Friuli Venezia Giulia Strade spa in conformità alle regole tecniche del CAD.

SISTEMI DI
GESTIONE CERTIFICATI

CQY
CERTQUALITY

Prot. GEN-PRINT-2026-1597-P Data 06/07/2026

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

FVGS

necessario a ripristinare il normale funzionamento della PAD e la proroga del medesimo termine per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica.

La Stazione Appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della PAD è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La PAD è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare di gara e nel documento "Istruzioni_Operative_Invito_v1.0", che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della PAD.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla PAD;
- b) disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'art. 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni);
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli artt. 6-bis e 6-ter del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'art. 29 del d.lgs. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato Membro dell'Unione Europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione Europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno Stato Membro dell'Unione Europea;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al Regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla PAD.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

Eventuali richieste di assistenza di tipo tecnico/informatico riguardanti l'inserimento a sistema delle proprie offerte devono essere effettuate contattando il call center del gestore del Sistema Telematico al numero verde 800098788 (post selezione 7) da rete fissa, al numero 040 0649013 per chiamate dall'estero o da telefono cellulare, all'indirizzo di posta elettronica supporto.eappalti@appalti.regione.fvg.it. Si precisa, inoltre, che al suddetto call center non possono essere posti quesiti di carattere amministrativo. Al fine di permettere un riscontro in tempo utile delle richieste di cui sopra, le stesse devono essere effettuate almeno un giorno prima della scadenza del termine per l'invio dell'offerta.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 STAZIONE APPALTANTE

PUNTI DI CONTATTO	
Denominazione S.A.	Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.
Sito istituzionale	https://www.fvgstrade.it/
Indirizzo della sede legale	Scala dei Cappuccini 1 – 34131 TRIESTE
Piattaforma di e-Procurement	https://eappalti.regione.fvg.it
PEC eAppaltiFVG	eappalti@certregione.fvg.it
U.O. Gare e Contratti	gare.contratti@fvgs.it

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO	
ing. Stefano Del Do	stefano.deldo@fvgs.it

2.2 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara;
- 2) Disciplinare di gara;
- 3) Progetto e Schema di Contratto;
- 4) Capitolato informativo BIM;
- 5) Allegato A.1) Modello - Istanza di partecipazione;
- 6) Allegato A.2) Modello - Dichiarazione accettazione condizioni generali di partecipazione;
- 7) Allegato A.3-bis) Modello – Dichiarazione complementare al DGUE;
- 8) Allegato A.4) Modello – Dichiarazioni per avalimento;
- 9) Allegato A.5) Modello - Dichiarazioni previste dall'art. 102, co. 1 lett. b) e lett. c), e dall'Allegato II.3 del d.lgs. 36/2023;
- 10) Allegato E.1) Modello – Dichiarazioni a corredo dell'offerta economica;
- 11) Istruzioni operative per accedere alla PAD e regole tecniche per l'utilizzo della stessa;
- 12) Istruzioni per la compilazione del DGUE – operatore economico.

Il bando e il disciplinare di gara sono accessibili gratuitamente sul sito istituzionale della Stazione Appaltante, nella sezione "Società Trasparente", al seguente link: <https://www.fvgstrade.it/procedure-ordinarie>. La documentazione completa è disponibile sulla PAD nella sezione "Allegati" posizionata all'interno della RDO.

Al fine di garantire la consapevole fruizione di geometrie, dati e informazioni proprie dei modelli informativi BIM, questi ultimi vengono resi disponibili in formato aperto IFC mediante condivisione all'indirizzo → https://regionefvg-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/stefano_deldo_fvgs_it/IgCJy1BCU8V5R6SV9caRm1C4ARGM8PZxNh1tQA_H_JC562Y?e=MIBamy.

Ai fini della partecipazione non è obbligatorio eseguire un sopralluogo assistito ed attestato dalla Stazione Appaltante presso l'area oggetto dell'appalto.

2.3 CHIARIMENTI

È possibile ottenere informazioni e/o chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da trasmettere utilizzando l'apposita area "Messaggi" della RDO cui il quesito si riferisce, previa registrazione alla PAD stessa.

Le richieste di chiarimenti devono pervenire almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non sono fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile sono fornite almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante riscontro individuale o, qualora la questione rivesta interesse generale, pubblicazione in forma anonima sulla PAD.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.4 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal d.lgs. 82/05, tramite la PAD e, per quanto non previsto dalla stessa, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli artt. 6-bis, 6-ter, 6-quater, del d.lgs. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della PAD, la Stazione Appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del d.lgs. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lett. b), c) e d), del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. INFORMAZIONI GENERALI

3.1 OGGETTO DELL'APPALTO

GARA 04/2026		
Oggetto: S.S. 52 "Carnica" – Lavori di ricostruzione del ponte sul Fiume Fella nei Comuni di Amaro e Venzone dal km. 0+800 al km. 1+190 circa.		
Previa validazione dd. 19.06.2026 prot. 2026-1499-P, il progetto è stato approvato con provvedimento n. 2026-1529-P dd. 25.06.2026.		
CUP: E55F22000920002	CIG: BC499E3AF7	CUI: L01133800324202400003
Codice Lavoro: DA 24-2018/II	CPV: 45221111-3	Codice ATECO: 42.13.00
R.d.O.: rfq_123306		
Importo dell'appalto		€ 15.801.813,53

Costi della manodopera (scorporati ai sensi dell'art. 41, co. 14, del Codice)	€ 1.987.122,97
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (scorporati ai sensi dell'art. 41, co. 14, del Codice)	€ 358.824,32

L'importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

Si precisa che la mancata suddivisione in lotti è giustificata dalla natura strutturalmente unitaria dell'opera. Le lavorazioni previste sono tra loro strettamente interdipendenti sul piano esecutivo, sicché qualsiasi parcellizzazione genererebbe rischi di interferenza tra esecutori e costi di coordinamento sproporzionati rispetto ai benefici concorrenziali attesi. L'affidamento unitario non costituisce pertanto aggregazione artificiosa bensì scelta tecnica e organizzativa imposta dall'oggettiva inscindibilità dell'intervento.

3.2 CATEGORIE E CLASSIFICHE

Nella tabella che segue sono indicate le categorie – e le relative classifiche – nell'ambito delle quali sono state aggregate le lavorazioni desunte dal computo metrico estimativo, in conformità alla tabella "A" dell'Allegato II.12 del Codice.

Ai sensi dell'Allegato II.12 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i., tutte le lavorazioni appartenenti alle categorie indicate in tabella sono a qualificazione obbligatoria.

Categoria (Tabella "A" ALL. II.12)	Importo	Classifica	Prevalente/scorporabile/ Subappaltabile
OG3	€ 6.571.802,01	VI	Categoria Prevalente: subappaltabile nei limiti di legge.
OS18-A	€ 5.788.002,77	VI	Categoria Scorporabile a qualificazione obbligatoria, integralmente subappaltabile.
OS21	€ 2.140.314,03	IV	Categoria Scorporabile a qualificazione obbligatoria, integralmente subappaltabile.
OG6	€ 839.294,45	III	Categoria Scorporabile a qualificazione obbligatoria, integralmente subappaltabile.
OS12-A	€ 462.400,27	II	Categoria Scorporabile a qualificazione obbligatoria, integralmente subappaltabile.

3.3 TERMINE DI ESECUZIONE E PENALI

Il termine per ultimare le lavorazioni previste dall'appalto è fissato in 672 (seicentoseventadue) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori, ovvero, in caso di consegna parziale, ai sensi dell'art. 3, co. 9 dell'Allegato II.14 del Codice dei contratti, dall'ultimo dei verbali di consegna. È formulato espresso rinvio all'art. 12 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Ai sensi dell'art. 32, co. 9, dell'Allegato I.7 del Codice, l'esecutore deve presentare, ai fini dell'approvazione da parte della Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo dettagliato secondo quanto disciplinato dall'art. 18 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 17, co. 8, del d.lgs. 36/2023 e s.m.i., l'esecuzione dell'appalto può essere iniziata, per motivate ragioni, prima della stipulazione del contratto. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui all'art. 17, co. 9, del Codice.

Le penali sono determinate nella misura fissata dal Capitolato Speciale d'Appalto.

3.4 PREMIO DI ACCELERAZIONE

Ai sensi dell'art. 126, co. 2, del d.lgs. 36/2023 e s.m.i. è riconosciuto un premio di accelerazione laddove l'esecuzione dei lavori venga ultimata in anticipo rispetto al termine contrattualmente fissato o, in caso di legittima proroga, rispetto al termine prorogato.

L'importo del premio di accelerazione è determinato, nei limiti delle somme disponibili indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce "Imprevisti", in funzione del numero dei giorni di anticipo e in proporzione all'importo complessivo del contratto. Tale importo è calcolato sulla base delle seguenti soglie prestazionali progressive: per i primi dieci giorni di anticipo il premio è determinato applicando una misura giornaliera pari allo 1,00‰ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale; oltre il decimo giorno, la percentuale è del 0,3‰ (zero virgola tre per mille) per ogni giorno d'anticipo. In ogni caso, il premio di accelerazione non può superare complessivamente il 2% (due per cento) dell'ammontare netto contrattuale.

Il premio di accelerazione è corrisposto a seguito della positiva emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, a condizione che l'esecuzione dei lavori sia avvenuta in conformità alle obbligazioni assunte e che siano state garantite le condizioni di sicurezza a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione delle opere.

3.5 COSTI DELLA MANODOPERA - INDICAZIONE CCNL APPLICABILI

Ai sensi dell'art. 41, co. 13, del Codice, i costi della manodopera - che la Stazione Appaltante ha indicativamente stimato - sono stati calcolati sulla base degli elementi esposti nell'elaborato denominato "*R.17 – Quadro di incidenza della Manodopera*", messo a disposizione dei concorrenti assieme alla documentazione progettuale.

In linea generale, i costi della manodopera non sono soggetti a ribasso, fatta salva la possibilità – stabilita dall'art. 41, co. 14, del Codice – che l'O.E. dimostri che i minori costi della manodopera (rispetto a quelli "stimati" dalla S.A.) dichiarati nell'ambito dell'Allegato E.1 derivino da una più efficiente organizzazione aziendale. **Si rimanda a quanto precisato nel paragrafo 18 "Offerta economica" per la formulazione dell'offerta.**

Ai sensi dell'art. 11 del Codice, contratti collettivi applicabili al personale dipendente impiegato nell'appalto sono quelli indicati nella sottostante tabella.

Categoria (Tabella "A" ALL.II.12)	Costo della Manodopera stimato per singola Categoria	CCNL	Codice Alfanumerico
OG3	€ 1.283.672,90	CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative	F012
		CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell'edilizia e affini	F015
		CCNL per gli addetti delle piccole e medie imprese industrie edili ed affini	F018
OS18-A	€ 152.161,73	CCNL per i lavoratori dipendenti dalle aziende metalmeccaniche e della installazione di impianti	C011
		CCNL per i lavoratori addetti alle aziende cooperative metalmeccaniche	C016
		CCNL per i lavoratori addetti alla piccola e media industria metalmeccanica ed alla installazione di impianti Confapi	C018
OS21	€ 345.265,84	CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative	F012
		CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell'edilizia e affini	F015
		CCNL per gli addetti delle piccole e medie imprese industrie edili ed affini	F018
OG6	€ 167.994,91	CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative	F012
		CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell'edilizia e affini	F015
		CCNL per gli addetti delle piccole e medie imprese industrie edili ed affini	F018
OS12-A	€ 38.027,59	CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative	F012

		CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell'edilizia e affini	F015
		CCNL per gli addetti delle piccole e medie imprese industrie edili ed affini	F018

È facoltà degli operatori economici indicare il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele, previa formalizzazione della dichiarazione di equivalenza nell'Allegato A.5 [→ di cui *infra*].

Come stabilito dall'art. 3, co. 1, dell'Allegato I.01 del Codice, si considerano equivalenti le tutele garantite da contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro, sottoscritti congiuntamente dalle medesime organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative con organizzazioni datoriali diverse da quelle firmatarie del contratto collettivo di lavoro indicato dalla Stazione Appaltante, attinenti al medesimo sottosettore a condizione che ai lavoratori dell'operatore economico sia applicato il contratto collettivo di lavoro corrispondente alla dimensione o alla natura giuridica dell'impresa.

L'equivalenza del diverso contratto collettivo indicato è oggetto di valutazione in relazione alle garanzie economiche e normative offerte, secondo i parametri stabiliti dall'art. 4 dell'Allegato I.01 al Codice.

3.6 MODALITÀ DI FINANZIAMENTO

Il procedimento è finanziato con fondi assegnati dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

3.7 MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO

Il corrispettivo sarà determinato "a corpo" e "a misura".

In relazione alla parte "a corpo", l'importo deve considerarsi pienamente remunerativo di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture, le provviste occorrenti, i trasporti e i noli, per dare i lavori compiuti secondo le condizioni stabilite nel Capitolato Speciale d'Appalto e le specifiche tecniche indicate nella documentazione tecnica.

In relazione alla parte "a misura", il prezzo convenuto all'esito della gara potrà variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'art. 120 del Codice e le condizioni previste dal Capitolato Speciale d'Appalto.

3.8 ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

Ai sensi dell'art. 125 del Codice e dell'art. 24 del Capitolato Speciale d'Appalto, sul valore del contratto di appalto è calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 (venti) per cento da corrispondere all'Appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, anche nel caso di consegna dei lavori in via anticipata o d'urgenza.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'art. 106, co. 3, del Codice con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma.

L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

3.9 MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento delle prestazioni contrattuali è effettuato nel rispetto dei termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e s.m.i.

Le modalità di pagamento – compresi i pagamenti in acconto - sono regolate dagli artt. 25 e ss. del Capitolato Speciale d'Appalto.

Ai sensi dell'art. 29, co. 10 e co. 11, del D.L. 19/2024, convertito con L. 56/2024 e s.m.i., nell'ambito degli appalti pubblici di realizzazione di lavori edili, prima di procedere al saldo finale dei lavori, il RUP verifica la congruità dell'incidenza della

manodopera sull'opera complessiva, nei casi e secondo le modalità di cui al D.M. previsto dall'art. 8, co. 10-bis, del D.L. 76/2020 (attualmente il D.M. 143/2021).

3.10 REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell'art. 60, co. 2, lett. a), del d.lgs. 36/2023 e s.m.i. e dell'Allegato II.2-bis al medesimo decreto, qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva non riconducibili alla normale alea contrattuale né a eventi prevedibili in sede di formulazione dell'offerta, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dell'opera superiore al 3% dell'importo complessivo contrattuale quale risultante dal provvedimento di aggiudicazione, i prezzi sono aggiornati nella misura del 90% del valore eccedente la suddetta soglia, applicata alle sole prestazioni ancora da eseguire alla data di attivazione della clausola.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi, si utilizza l'indice sintetico del progetto (I_s), determinato ai sensi dell'art. 4, co. 2, dell'Allegato II.2-bis e calcolato secondo la formula:

$$I_s = \sum (p_i \times I_i)$$

dove p_i è il peso percentuale della TOL i-esima (calcolato come rapporto tra l'importo complessivo delle lavorazioni associate a ciascuna TOL e l'importo complessivo dei lavori oggetto dell'appalto) e I_i è l'indice ISTAT della TOL i-esima relativo al mese di riferimento.

Il valore di riferimento per il calcolo dell'indice sintetico (I_{s0}) è quello relativo al mese del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 4, co. 5, dell'Allegato II.2-bis. Qualora, a seguito di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione nelle ipotesi di cui all'art. 1, co. 3, 4 e 5, dell'Allegato I.3, il provvedimento di aggiudicazione sia adottato oltre il termine massimo previsto, il valore di riferimento I_{s0} è quello dell'indice relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione.

In applicazione dell'art. 4, co. 3 dell'Allegato II.2-bis al d.lgs. 36/2023 e s.m.i. è di seguito riportata la scomposizione e classificazione dell'importo complessivo del progetto a base di gara secondo le tipologie omogenee (TOL) di cui alla Tabella A.1, tenendo conto delle relative declaratorie, nonché la determinazione del relativo peso percentuale calcolato come rapporto tra l'importo complessivo delle lavorazioni associate a ciascuna TOL e l'importo complessivo dei lavori oggetto di appalto:

T.O.L.	Rif. Prospetto "B"		Importo	Peso
	Descrizione	Importo		
T.O.L. 4	L07.M11 Cantierizzazione – Opere provvisoriale in ambito fluviale	€ 1.153.756,61	€ 3.629.570,47	23,50%
	L13 Opere a verde	€ 61.826,54		
	L01 Demolizione ponte esistente in c.a.	€ 732.059,02		
	L07.M12 Cantierizzazione – Piazzale di Varo	€ 560.861,77		
	L08.M13 Movimenti di materia e terre rinforzate – Demolizioni, scavi, riporti e fresature	€ 380.307,55		
	L08.M14 Movimenti di materia e terre rinforzate – Terre rinforzate	€ 678.397,38		
	L08.M15 Movimenti di materia e terre rinforzate – Fondazione stradale	€ 25.479,65		
	L11.M20 Sistemazione idraulica – Strade di servizio per accesso disoleatore	€ 36.881,95		
T.O.L. 5	L10.M16 Segnaletica orizzontale	€ 1.839,10	€ 457.587,43	2,96%
	L09 Pavimentazioni	€ 455.748,33		
T.O.L. 6	L10.M17 Segnaletica verticale	€ 15.874,46	€ 6.877.553,68	44,54%
	L12 Barriere di sicurezza stradale	€ 451.900,18		
	L04.M05 Nuovo implacato – Struttura in acciaio	€ 5.656.570,00		
	L05.M07 Nuovi dispositivi – Appoggi	€ 576.183,52		
	L05.M08 Nuovi dispositivi – Giunti	€ 177.025,52		

T.O.L. 7	Lo2.M02 Nuove pile – Elevazione	€ 372.982,55	€ 1.603.211,44	10,38%
	Lo3.M04 Nuove spalle – Elevazione	€ 289.845,33		
	Lo4.M06 Nuovo impalcato – Struttura in c.a.	€ 940.383,56		
T.O.L. 11	Lo6.M09 Sovrastrutture ed arredi – Smaltimento acque di piattaforma	€ 108.287,00	€ 783.353,97	5,07%
	Lo6.M10 Sovrastrutture ed arredi – Cavidotti e sottoservizi	€ 71.328,28		
	L11.M18 Sistemazione idraulica – Disoleatori	€ 85.602,96		
	L11.M19 Sistemazione idraulica – Tubazioni	€ 518.135,73		
T.O.L. 19	Lo2.M01 Nuove pile – Fondazioni profonde	€ 1.444.974,12	€ 2.091.712,22	13,55%
	Lo3.M03 Nuove spalle – Fondazioni profonde	€ 646.738,10		
TOTALE		€ 15.442.989,21	€ 15.442.989,21	100,00%

Il calcolo dell'importo revisionale è effettuato secondo la metodologia di cui alla Tabella B dell'Allegato II.2-bis. Il Direttore dei Lavori emette, contestualmente a ciascun Stato di Avanzamento Lavori ordinario, un separato SAL revisionale nel quale è determinato, per le lavorazioni contabilizzate nel periodo, l'importo della revisione spettante ai sensi dell'Allegato II.2-bis.

La clausola di revisione dei prezzi è attivata automaticamente dalla Stazione Appaltante, anche in assenza di istanza di parte, ai sensi dell'art. 3, co. 2, dell'Allegato II.2-bis, quando la variazione dell'indice sintetico Is supera, in aumento o in diminuzione, la soglia del 3% dell'importo contrattuale quale risultante dal provvedimento di aggiudicazione. La Stazione Appaltante monitora con cadenza mensile l'andamento dell'indice sintetico ai sensi dell'art. 3, co. 1, dell'Allegato II.2-bis. La regolazione dell'importo revisionale, in aumento o in diminuzione, avviene in occasione del pagamento di ciascun SAL, contestualmente all'emissione del relativo SAL revisionale.

È formulato espresso rinvio all'art. 29 del Capitolato Speciale d'Appalto.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 65 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 65, co. 2, lett. b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la Stazione Appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete;
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio di cui all'art. 65, co. 2, lett. b), c) e d) del Codice che ha designato una consorziata esecutrice la quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 (dieci) giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 65, co. 2, lett. g), del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma deve obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma deve obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso deve essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'art. 65, co. 2, lett. b), c) e d), del Codice.

Nella domanda di partecipazione, il concorrente dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 95, co. 4 e 5, del d.lgs. 14/2019. Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, co. 1, lett. o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Sono espressamente richiamate le disposizioni dell'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e s.m.i. e dell'art. 95 del d.lgs. 14 gennaio 2019, n. 14 e s.m.i. (Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza).

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

Salvo temporanea impossibilità tecnica, la Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Le circostanze di cui all'art. 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'art. 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 65, co. 2, lettera e), f) g) e h) del Codice, i requisiti di cui al presente articolo sono posseduti da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo, e da ciascun componente dell'aggregazione di rete che partecipa alla gara nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lett. b) e c) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'art. 65, co. 2, lett. d), del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

5.1 SELF-CLEANING

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self-cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico inserisce, anche nel FVOE, la relazione che illustra le misure di *self cleaning* adottate e indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'art. 96, co. 6, del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla Stazione Appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al co. 6 dell'art. 96 del Codice dandone comunicazione alla Stazione Appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la Stazione Appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore/consorzio interessato da una clausola di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

5.2 ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. 165/2001 e s.m.i. a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso la Stazione Appaltante negli ultimi tre anni.

In conformità a quanto stabilito dall'art. 1, co. 6, u.p. dell'Allegato II.3 del Codice, sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno omesso di produrre alla Stazione Appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione all'art. 1, co. 2, dell'Allegato II.3 del Codice.

6. REQUISITI DI QUALIFICAZIONE DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

Come requisito di idoneità professionale, i concorrenti devono dichiarare di essere iscritti nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. L'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia deve possedere l'iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'Allegato II.11 del Codice. Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla Stazione Appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale la dichiarazione, resa ai sensi del d.P.R. 445/2000 e s.m.i., di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Ai sensi dell'art. 100, co. 4, del Codice, i concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso di attestazione, in corso di validità, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, che documenti la qualificazione nella categoria prevalente OG3 class. VI e nelle categorie scorporabili (a qualificazione obbligatoria) OS18-A class. VI, OS21 class. IV, OG6 class. III e OS12-A class. II.

I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate nell'art. 2, co. 2, dell'Allegato II.12 del Codice.

Gli operatori economici privi della qualificazione nelle categorie scorporabili OS18-A, OS21, OG6 e/o OS12-A possono partecipare alla gara a condizione che i requisiti relativi alle categorie scorporabili mancanti siano posseduti con riferimento alla categoria prevalente OG3 e che le lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili non possedute siano, a pena di esclusione, oggetto di formale ed espressa dichiarazione di subappalto, ai sensi dell'art. 119 del Codice, all'atto dell'offerta.

Salvo temporanea impossibilità tecnica, la Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di qualificazione accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione Appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Il concorrente autorizza la Stazione Appaltante a verificare i dati tramite FVOE (Fascicolo virtuale dell'Operatore Economico). Presta altresì il proprio consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo di cui all'art. 24 del Codice. I dati acquisiti sono trattati nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2016/679 - Regolamento generale sulla protezione dei dati, esclusivamente per le finalità inerenti la presente procedura e nel rispetto dei criteri di pertinenza e non eccedenza.

Ai sensi dell'art. 70, co. 4, lett. e), del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

6.2 INDICAZIONI SPECIFICHE PER R.T.I., CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65, co. 2, lett. e), f.) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'art. 65, co. 2, lett. e), del Codice, i consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lett. f), del Codice ed i soggetti di cui all'art. 65, co. 2, lett. g) e h), del Codice i requisiti di qualificazione richiesti - ai sensi dell'art. 100, co. 4 del Codice - per l'impresa singola devono essere soddisfatti dal raggruppamento/consorzio/aggregazione nel suo complesso. Le quote di partecipazione al raggruppamento/consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.

L'incremento premiale del quinto della propria classifica - che si applica altresì a ciascuna impresa raggruppata o consorziata a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara - si declina anche, nell'ipotesi di raggruppamento (misto), alle imprese del singolo sub-raggruppamento (orizzontale) per l'importo dei lavori della categoria prevalente o delle categorie scorporabili a base di gara.

La carenza *ab origine* del requisito di qualificazione in misura corrispondente alla quota di lavori che la singola associata si è impegnata ad eseguire è causa di esclusione dell'intero raggruppamento, anche nell'ipotesi in cui quest'ultimo nel suo insieme sia comunque in possesso del requisito di qualificazione sufficiente all'esecuzione integrale dei lavori.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso per il *sopravvenuto* venire meno di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.3 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

In conformità all'art. 67, co.1, del d.lgs. 36/2023 e s.m.i., la disciplina relativa alla qualificazione dei consorzi stabili di cui all'articolo 65, co. 2, lett. d) del medesimo Codice è la seguente:

- qualora il consorzio esegua l'appalto esclusivamente con la propria struttura, senza designare imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate (→ sistema del “*cumulo alla rinfusa*”);
- nel caso in cui il consorzio esegua l'appalto tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati soltanto da queste ultime in proprio oppure mediante avalimento ai sensi dell'art. 104 del Codice.

7. AVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 65 del Codice, può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all'art. 100, co. 4, del Codice e/o per migliorare la propria offerta.

Non è consentito l'avalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Nel contratto di avalimento le parti specificano le dotazioni tecniche e le risorse strumentali e umane che l'ausiliaria mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliaria che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

Ai sensi dell'art. 372, co. 4, del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'art. 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'art. 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti di legge.

L'ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti di ordine generale previsti dagli artt. 94 e 95 del Codice e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché un proprio “Allegato A.3-bis”;
- b) possedere i requisiti di ordine speciale oggetto di avalimento e dichiararli nell'ambito della documentazione presentata;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avalimento, che deve essere firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario. **Qualora l'avalimento sia esclusivamente finalizzato al miglioramento dell'offerta (cd “avalimento premiale”) il contratto deve essere inserito nell'offerta tecnica.**

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

La mancata indicazione delle dotazioni tecniche e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 (dieci) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione Appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avalimento.

Nel caso in cui l'ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la Stazione Appaltante segnala all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliaria per consentire le valutazioni di cui all'art. 96, co. 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un'altra ausiliaria nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

Nel caso in cui un Consorzio o un Consorzio Stabile rivesta il ruolo di ausiliaria - ai sensi dell'articolo 67, comma 7, del Codice - possono formare oggetto di avalimento esclusivamente i requisiti acquisiti e maturati direttamente dal medesimo consorzio. Tali requisiti devono essere specificamente indicati nell'attestazione di qualificazione SOA, in conformità alle disposizioni normative vigenti.

8. SUBAPPALTO

È ammesso il subappalto con le modalità previste dall'art. 119 del Codice.

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, co. 1 lett. d), del Codice, il contratto non può essere ceduto e non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria OG3.

Ai sensi dell'art. 119, co. 17, del Codice, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e della natura e complessità delle lavorazioni, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto (c.d. "subappalto a cascata") le lavorazioni eseguite nell'alveo del Fiume Fella e quelle strutturali e di sicurezza a esse connesse, e segnatamente le opere provvisorie in ambito fluviale, la demolizione in alveo del ponte esistente, le fondazioni speciali e l'elevazione di pile e spalle, il montaggio e il varo dell'impalcato a struttura mista acciaio-calcestruzzo con i relativi appoggi e giunti, le terre rinforzate, nonché le barriere di sicurezza. La limitazione è disposta al fine di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e di garantire una più intensa tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, in considerazione del rischio idraulico e di piena e dei vincoli ambientali e autorizzativi che governano l'esecuzione in alveo.

Le istanze di autorizzazione al subappalto sono prese in esame a condizione che, all'atto dell'offerta, siano state indicate le prestazioni che si intendono subappaltare o concedere in cottimo. A questo proposito si rappresenta che un'indicazione formulata in modo generico, senza specificazione delle singole parti interessate, comporta l'impossibilità di ottenere l'autorizzazione al subappalto.

In particolare, l'affidatario, ai sensi dell'art. 119, co. 4, del Codice, può affidare in subappalto le attività comprese nel contratto, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, purché: a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire; b) non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'art. 119, co. 4, lett. b), del Codice; c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori e le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di essi che si intende subappaltare.

I contratti di subappalto sono stipulati con piccole e medie imprese in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili. Il concorrente può motivatamente indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Salvo impossibilità tecnica, il controllo della dichiarazione del subappaltatore, attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui agli art. 94 e 95 del Codice e il possesso dei requisiti speciali di cui all'art. 100 del Codice, viene effettuata mediante il Fascicolo virtuale dell'operatore economico.

I pagamenti relativi alle prestazioni svolte dal subappaltatore sono effettuati dall'aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti progressivamente corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute a garanzie effettuate. Sono fatte salve le ipotesi previste dall'art. 119, co. 11, del Codice nell'ambito delle quali la Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 del medesimo articolo l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.

Ai sensi dell'art. 119, co. 2, del Codice l'affidatario comunica tempestivamente al Responsabile Unico del Progetto, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, almeno 3 (tre) giorni prima dell'inizio della prestazione. Nel caso di prestazioni rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa ex co. 53, dell'art. 1, della legge 190/2012, i sub-contraenti devono possedere l'iscrizione nell'elenco dei fornitori,

prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (*white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, co. 3, lett. d), del Codice. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, co. 3, del Codice.

Nei contratti di subappalto e nei sub-contratti deve essere obbligatoriamente prevista l'inserzione di clausole di revisione dei prezzi, applicabili alle prestazioni oggetto del subappalto o del subcontratto. Tali clausole devono essere determinate in conformità a quanto stabilito dall'art. 8 dell'allegato II.2-bis del d.lgs. 36/2023 e s.m.i. e trovano applicazione al verificarsi delle specifiche condizioni oggettive previste dall'articolo 60, co. 2, lett. a) del medesimo Codice.

L'Appaltatore trasmette la dichiarazione sostitutiva di certificazione predisposta dal Subappaltatore e dal Sub-Contrattante per l'identificazione del cd "Titolare Effettivo" (in ottemperanza alle disposizioni di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e alle successive disposizioni attuative emesse dalla Banca d'Italia).

In caso di ricorso al subappalto, l'affidatario è tenuto a curare il coordinamento dei subappaltatori operanti nella sede oggetto del contratto, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Il piano di sicurezza predisposto dal/dai subappaltatore/i dovrà essere consegnato all'Amministrazione ai sensi dell'art. 119, co. 7, del Codice prima dell'inizio dell'attività. In ottemperanza all'art. 26, co. 5, del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., nel contratto di subappalto devono essere specificamente indicati a pena di nullità, ai sensi dell'art. 1418 del codice civile, i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. Nel caso di subappalto, gli oneri relativi alla sicurezza non devono essere soggetti a riduzione e vanno evidenziati separatamente dalle altre competenze nel relativo contratto tra aggiudicatario e subappaltatore. La Stazione Appaltante verifica che l'Appaltatore committente corrisponda i costi della sicurezza all'impresa subappaltatrice.

Ai sensi dell'art. 119, co. 6, del Codice, l'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di settore indicati al paragrafo 3.5 del presente disciplinare, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Al fine di garantire le pari opportunità generazionali, il concorrente deve dichiarare di riservare, in caso di aggiudicazione e di necessità di effettuare nuove assunzioni per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, una quota pari almeno al 30% (trenta per cento) delle stesse all'occupazione giovanile (persone di età inferiore ai 36 anni).

Tenuto conto della tipologia di intervento, del mercato del lavoro di riferimento, e in considerazione del tasso di occupazione femminile rilevato dall'ISTAT per il settore ATECO delle costruzioni, caratterizzato da tasso di disparità uomo-donna superiore al 25%, in deroga a quanto previsto dall'art. 57 del Codice, l'appaltatore non è tenuto a garantire le pari opportunità di genere.

Il concorrente indica nell'Allegato A.5 [→ di cui *infra*] le modalità con le quali intende ottemperare agli impegni di cui sopra. Nel caso di concorrenti plurisoggettivi, l'impegno dev'essere assunto da ciascuno degli operatori economici componenti. Nell'ipotesi di consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lett. b), c), d) del Codice, l'impegno dev'essere assunto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

In considerazione della tipologia di intervento, che consiste nell'esecuzione di una nuova opera e non di una prestazione a carattere continuativo già eseguita da precedente appaltatore, in deroga a quanto previsto dall'art. 57 del Codice, non è prevista una clausola relativa al mantenimento della stabilità occupazionale.

Ai sensi dell'art. 1, co. 1, dell'Allegato II.3 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i., **gli operatori economici che occupano oltre 50 (cinquanta) dipendenti devono produrre, a pena di esclusione, copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale redatto ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198**, con attestazione di conformità rispetto a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consiglieria e al Consigliere Regionale di Parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consiglieria e al Consigliere Regionale di Parità.

Ai sensi dell'art. 1, co. 2, dell'Allegato II.3 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i., **gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 (quindici) dipendenti e inferiore a 50 (cinquanta), devono impegnarsi, a pena di esclusione, a consegnare alla Stazione Appaltante, entro 6 (sei) mesi dalla stipula del contratto, una relazione di genere** sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. Si impegnano, altresì, a trasmettere tale relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consiglieria e al Consigliere Regionale di Parità.

Ai sensi dell'art. 1, co. 3, dell'Allegato II.3 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i., **gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 (quindici) dipendenti, devono impegnarsi, a pena di esclusione, a consegnare alla Stazione Appaltante, entro 6 (sei) mesi dalla stipula del contratto, una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla Legge 68/1999** e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a suo carico nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte della procedura di affidamento. Si impegnano, altresì, a trasmettere tale relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

Come stabilito dall'art. 1, co. 4, dell'Allegato II.3 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i., al momento della presentazione dell'offerta, il concorrente deve dichiarare di aver assolto agli obblighi, in materia di lavoro delle persone con disabilità o svantaggiate, di cui alla legge 12.03.1999 n. 68.

10. GARANZIA PROVVISORIA

In conformità a quanto previsto dall'art. 106 del Codice, l'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria costituita in data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte, resa a favore della presente Stazione Appaltante e sottoscritta da un soggetto legittimato a rilasciare la garanzia e ad impegnare il concorrente.

La garanzia provvisoria è pari al 2% dell'importo a base d'appalto e precisamente a **€ 316.036,27**.

Ai sensi dell'art. 106, co. 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto imputabili a ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

La garanzia è costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di cauzione o di fideiussione (art. 106, co. 2 e 3, del Codice).

Il deposito cauzionale può essere costituito mediante pagamento volontario del relativo importo tramite il sistema PagoPA, accessibile dal profilo della S.A. al seguente link: <https://pagamentivolontari.regione.fvg.it/PagamentiVolontari/servizi/01133800324/true> → servizio Depositi Cauzionali. Deve essere indicato l'operatore economico per il quale il pagamento viene effettuato e, nell'ambito della causale, il CIG relativo alla procedura per cui l'operatore economico intende concorrere.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie, seguendo le indicazioni fornite nella Comunicazione congiunta della

Banca D'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicata il 18 luglio 2025 e consultabile al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/news.garanzie.finanziarie.18.07.2025>.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico può, alternativamente:

- presentare una garanzia fideiussoria gestita in tutte le fasi mediante ricorso ad una piattaforma, operante con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, conforme alle caratteristiche stabilite dall'AgID;
- presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando le modalità di verifica messe a disposizione dall'emittente medesimo.

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa deve:

- a. contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.);
- b. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 65, co. 2 lett. b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d. avere validità per almeno 360 (trecentosessanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e. prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
- f. essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 106, co. 5, del Codice, su richiesta della Stazione Appaltante per ulteriori 180 (centottanta) giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 106, co. 8, del Codice. Per fruire di dette riduzioni, l'operatore economico deve presentare la relativa dichiarazione compilando il modello "Allegato A.2".

Ai sensi dell'art. 106, co. 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati:

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'art. 65, co. 2, lett. e), f), g) e h), del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lett. b, c) e d) del Codice se il consorzio o almeno una delle imprese consorziate sia in possesso della certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie:

- gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche operanti con tecnologie basate su registri distribuiti;
 - verificabili telematicamente sul sito internet dell'emittente.
- d. Riduzione del 20% in caso di possesso della certificazione UNI ISO 14001. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a), b) e c). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
- per i soggetti di cui all'art. 65, co. 2, lett. e), f), g) e h), del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lett. b), c) e d), del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 524 dd. 22 dicembre 2025 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie generale n. 112 dd. 16.05.2026 - e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

L'importo del contributo dovuto ammonta a € **220,00**.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato mediante il FVOE; in caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio.

In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile e si procede all'esclusione del concorrente ai sensi dell'art. 1, comma 67, della l. 266/2005.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Per poter partecipare alla gara, la documentazione amministrativa, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere presentate alla Stazione Appaltante, **a pena di irricevibilità, unicamente in forma telematica per mezzo della PAD, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 28.08.2026**. Oltre detto termine l'offerta è inammissibile ai sensi dell'art. 70, co. 4, lett. b), del Codice.

L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del d.P.R. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del d.lgs. 82/05.

Le istruzioni per il corretto inserimento della documentazione amministrativa, dell'offerta tecnica e dell'offerta economica all'interno della PAD, nonché per l'utilizzo degli strumenti a supporto, sono riportate nel documento "Istruzioni Operative per la presentazione telematica delle offerte", reperibile nella sezione "Allegati" posizionata all'interno del box "Dettagli RDO" della RDO online. Tali istruzioni – seppur non materialmente riprodotte – sono parte essenziale del presente disciplinare di gara.

Si precisa che:

- qualora i campi (cd. parametri) previsti nelle sezioni configurate non risultino sufficienti o disponibili, ulteriore documentazione amministrativa richiesta dalla presente "Richiesta di Offerta" deve essere prodotta utilizzando la sezione "Area Allegati Generici" presente nell'ambito della "Busta Amministrativa" della "RDO";
- qualora l'operatore economico utilizzi strumenti software in versioni obsolete (sistemi operativi o software applicativi non più supportati dal produttore), per evitare visualizzazioni non corrette da parte della Stazione Appaltante, è opportuno che i documenti facsimile, in formato pdf relativi alle dichiarazioni che devono essere rese ai fini della partecipazione alla presente procedura, vengano scaricati dalla PAD, compilati ed infine stampati in pdf prima di essere firmati digitalmente e caricati a sistema;
- nessun dato di carattere tecnico o economico deve essere inserito nella "RDO"; la Stazione Appaltante esclude il concorrente nel caso in cui tali dati consistano in aspetti tecnicamente e/o economicamente significativi e idonei a consentire di apprezzare prima del tempo la consistenza e la convenienza dell'offerta.

Per i documenti/dichiarazioni per cui è richiesta la sottoscrizione digitale, la verifica della firma digitale è operata automaticamente dalla PAD. Si precisa che, in caso di operatori stranieri, la verifica della firma digitale sulla PAD potrebbe dare esito non positivo. Tale circostanza non è ostativa ai fini dell'ammissibilità della documentazione. In tal caso, infatti, la verifica della validità della firma digitale viene effettuata dalla Stazione Appaltante fuori dalla PAD, con ogni idonea modalità indicata dall'operatore economico straniero al momento della registrazione alla PAD, correlata al sistema previsto dall'ente certificatore utilizzato dall'operatore straniero stesso. Al fine di facilitare le operazioni di verifica, l'operatore economico straniero è invitato a indicare le suddette modalità di verifica in sede di partecipazione alla presente procedura, allegando a tal fine un apposito documento nella sezione "Area Allegati Generici" presente nell'ambito dell'Area Risposta della "Busta Amministrativa" della "RDO".

A conferma dell'avvenuta trasmissione telematica della propria offerta, il concorrente riceve una comunicazione all'indirizzo di domicilio digitale indicato dallo stesso in fase di registrazione alla PAD.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fanno fede la data e l'ora registrate dalla PAD a seguito della conferma di trasmissione dei documenti da parte del concorrente.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella PAD offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La Stazione Appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Non è ritenuta valida alcuna offerta presentata con modalità diverse da quella telematica per il tramite della PAD.

Le operazioni di inserimento sulla PAD di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano, pertanto, i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa, e quindi mancata trasmissione, dell'offerta entro il termine previsto. Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della PAD, si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Si precisa che il sistema permette salvataggi parziali e, pertanto, le suddette attività possono essere espletate in più fasi, purché completate entro il termine utile.

La Stazione Appaltante ha la facoltà, laddove necessario, a procedura in corso, e comunque entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte, di modificare dei parametri della RDO, compreso anche il contenuto dell'area "Allegati". A seguito di un tanto, gli operatori economici ricevono un messaggio contenente l'elenco delle modifiche apportate dalla Stazione Appaltante. Qualora gli operatori economici avessero già presentato offerta, la stessa viene automaticamente invalidata. In tal caso gli operatori devono accedere nuovamente alla propria risposta ed apportare, se necessario, le modifiche richieste e ripresentare l'offerta. La partecipazione alla procedura di gara, così come modificata dalla Stazione Appaltante, richiede in ogni caso la ripresentazione dell'offerta.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevale la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.

L'offerta vincola il concorrente, ai sensi dell'art. 17, co. 4, del Codice, per 360 (trecentosessanta) giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione Appaltante può richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 17, co. 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante, entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura, è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte tecniche o economiche, l'operatore economico, tramite la PAD, può richiedere la rettifica di un errore materiale contenuto rispettivamente nell'offerta tecnica o nell'offerta economica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione a condizione che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta, o comunque la sua modifica sostanziale, e che resti comunque assicurato l'anonimato.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice, può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC, anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avalimento, anche premiale o misto, della dichiarazione di impegno dell'impresa ausiliaria, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- l'intestazione della garanzia provvisoria non a tutti i componenti del costituendo RTI;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta ai sensi del paragrafo 12.

Inoltre, si rappresenta che sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante;

- le dichiarazioni previste dall'art. 108, co. 9, del d.lgs. 36/2023 e s.m.i., in quanto rese a corredo dell'offerta economica e, come tali, inerenti a elementi essenziali della stessa, la cui omissione comporta l'esclusione dalla procedura.

Ai fini del soccorso istruttorio, la Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine – non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono renderle. Il soccorso istruttorio è attivato dalla Stazione Appaltante mediante l'apposita funzionalità “Chiarifica amministrativa” o, in alternativa, tramite l'area “Messaggi” all'interno della RDO in oggetto.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, se la mancata allegazione, integrazione o regolarizzazione riguarda la domanda di partecipazione, il DGUE o ogni altro documento richiesto necessariamente ai fini della partecipazione alla gara, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Restano salvi i casi, che non riguardano un requisito necessario ai fini della partecipazione, come la mancata produzione del contratto di avalimento premiale, che non comporta l'esclusione ma la mancata attribuzione del corrispondente punteggio premiale.

La Stazione Appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla Stazione Appaltante, termine che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

14. ULTERIORI DISPOSIZIONI

Qualora, anche a seguito di osservazioni presentate da concorrenti, emergano irregolarità o contrasti e/o carenze rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, la Stazione Appaltante in autotutela si riserva di correggere e/o integrare il presente disciplinare, gli altri elaborati e/o documenti. Le correzioni e/o integrazioni sono rese note a tutti i concorrenti.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 68, co. 12, del Codice e dell'art. 30, co. 4, dell'Allegato II.12, i concorrenti (singoli o riuniti in raggruppamento temporaneo), che possiedono in proprio i requisiti di qualificazione prescritti dal presente disciplinare, possono cooptare – con specifica dichiarazione - altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel disciplinare di gara, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati. È fatto obbligo al concorrente di attestare il possesso dei requisiti di ordine generale da parte dell'impresa cooptata e – mediante esibizione della certificazione SOA – che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da quest'ultima sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

Gli operatori economici, per il solo fatto che partecipano alla procedura aperta, accettano integralmente tutti i patti, le condizioni, i vincoli, gli obblighi e le clausole stabilite nel presente disciplinare. Ai sensi dell'art. 18, co. 1, del Codice, il “Capitolato Speciale d'Appalto” e il “Computo Metrico Estimativo” – messi a disposizione degli operatori economici come sopra evidenziato - costituiscono parte integrante ed essenziale del presente procedimento e del contratto che sarà stipulato con l'aggiudicatario.

15. INDICAZIONI OPERATIVE PER LA CREAZIONE DEL DGUE

Nell'area “*Mia Risposta*” della RDO online, deve essere utilizzata la funzionalità “*Intenzione di rispondere*” e selezionata la tipologia di concorrente tra quelle proposte (singolo/singolo con altri/raggruppamenti/consorzi di varia natura/rete/GEIE).

Avviata la procedura tramite l'apposito comando di inserimento stilizzato con l'icona “+”, il comando “*Crea una nuova risposta DGUE*” permette successivamente all'operatore economico di accedere al formulario per la compilazione a video di tutte le parti predisposte dalla Stazione Appaltante.

Al termine della compilazione, mediante il comando “*Scarica*”, è generato il documento in formato “.pdf”.

Il file così salvato deve essere sottoscritto digitalmente e allegato utilizzando il comando “*Scegli il file*”.

In caso di concorrenti in forma plurisoggettiva, è necessario gestire l'“Area Gestione Risposta” per configurare la struttura del “Gruppo di Offerta”, aggiungendo ulteriori operatori economici tramite la funzionalità “Aggiungi Utente”.

L'operatore economico indica quindi la “Denominazione sociale/Ragione sociale” e l'indirizzo e-mail dell'operatore economico che intende far parte del “Gruppo di Offerta”, e lo invita a partecipare alla RDO online per compilare il proprio DGUE. L'operatore economico invitato, se già registrato al Portale, deve accedere con le proprie credenziali; in alternativa procede con la registrazione.

Le operazioni sopra dettagliate devono essere ripetute, se necessario, per tutti i membri del “Gruppo di Offerta”.

Gli operatori economici invitati a far parte del “Gruppo di Offerta” ricevono, all'indirizzo e-mail indicato dall'operatore economico principale, una notifica di invito a partecipare ad un “Gruppo di Offerta”. All'interno dell'e-mail di avviso è contenuto il *link* diretto per accedere al Portale.

Dopo aver inserito le credenziali di accesso, l'utente può accettare o rifiutare l'invito ricevuto.

L'operatore economico che accetta l'invito aderisce di conseguenza al “Gruppo di Offerta” e deve compilare il proprio DGUE.

Maggiori dettagli sono riportati all'interno del documento “Istruzioni operative per la compilazione del DGUE” consultabile all'interno dell'area “Allegati” della RDO online.

Ogni eventuale ulteriore dichiarazione integrativa o/e esplicativa rispetto al DGUE è inserita nella sezione “Area Generica Allegati” della Busta Amministrativa.

16. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (CONTENUTO DELL'AREA “RISPOSTA AMMINISTRATIVA” DELLA RDO ONLINE)

L'operatore economico inserisce sulla PAD la seguente documentazione:

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE	
DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Modalità di presentazione: documento redatto utilizzando il modello “ Allegato A.1 ” e sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente.

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello denominato “Allegato A.1”.

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi e la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara.

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, co. 2 lett. b), c) e d), del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

I concorrenti in forma plurisoggettiva:

- ✓ devono specificare le quote e le parti delle lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
- ✓ qualora non ancora costituiti devono indicare (a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza e funzioni di mandataria/capogruppo che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate, (b) attestare l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68, del Codice e (c) le prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte secondo le modalità previste dal d.lgs. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, co. 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, co. 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, co. 2 lett. b), c) e d), del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura.

PROCURA GENERALE O SPECIALE O NOMINA AD UNA CARICA SOCIALE	
DOCUMENTAZIONE EVENTUALE	Modalità di presentazione: documento in formato elettronico oppure, in alternativa, scansione del medesimo.

Qualora i poteri del sottoscrittore non risultino dal certificato della C.C.I.A.A. (esempi: procura non iscritta nel certificato; nomina ad una carica sociale con attribuzione di poteri di rappresentanza non ancora riportata nel certificato), il concorrente deve produrre:

- in caso di procura generale o speciale: copia conforme all'originale della procura notarile;
- in caso di nomina ad una carica sociale: copia del verbale della delibera dell'organo sociale preposto.

DICHIARAZIONE ATTESTANTE L'ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE	
DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Modalità di presentazione: documento redatto utilizzando il modello "Allegato A.2" e sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente.

Il concorrente rende le dichiarazioni previste nel modello denominato "Allegato A.2".

In conformità a quanto illustrato nel documento denominato *"R.27-Relazione CAM"*, il concorrente dichiara, in particolare, di ottemperare agli impegni previsti dal Decreto Ministeriale del 05.08.2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23.08.2024 (CAM Strade).

La dichiarazione - unica anche in caso di concorrente con identità plurisoggettiva - deve essere sottoscritta secondo le modalità previste dal d.lgs. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti;

- a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, co. 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la dichiarazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, co. 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la dichiarazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune, nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la dichiarazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, co. 2, lett. b), c) e d), del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La dichiarazione è firmata dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura.

DICHIARAZIONE COMPLEMENTARE AL DGUE	
DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Modalità di presentazione: documento redatto utilizzando il modello "Allegato A.3-bis" e sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente.

Il concorrente compila la dichiarazione complementare al DGUE, avvalendosi del modello denominato "Allegato A.3-bis".

La dichiarazione complementare al DGUE deve essere presentata e sottoscritta:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Si precisa che, in presenza di più dichiarazioni complementari al DGUE, le stesse devono essere inserite a sistema, con le modalità richieste, utilizzando la sezione "Area Allegati Generici" presente nell'ambito della "Busta Amministrativa" della "RDO".

Si precisa che la dichiarazione deve contenere anche l'indicazione, ai sensi dell'art. 119, co. 4, lett. c), del Codice delle lavorazioni che intende o deve subappaltare indicando la relativa quota.

DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART. 102, CO. 1, LETT. B) E LETT. C), E DELL'ALLEGATO II.3 DEL D.LGS. 36/2023	
DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Modalità di presentazione: documento redatto utilizzando il modello "Allegato A.5" e sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente.

Ai sensi degli artt. 11 e 102, co. 1, lett. b), del d.lgs. 36/2023 e s.m.i., il concorrente è tenuto, a pena di esclusione, ad indicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato al personale dipendente impiegato nell'esecuzione dell'appalto. Qualora il contratto collettivo indicato sia diverso da quello espressamente richiamato nella documentazione di gara, il concorrente è, altresì, obbligato a produrre le dichiarazioni integrative previste dall'art. 11, co. 4, del medesimo decreto, attestanti il rispetto del principio di equivalenza delle tutele, sia sotto il profilo economico che normativo.

Il concorrente fornisce le dichiarazioni richieste per l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 102, co. 1, lett. c), del Codice e indica le modalità con le quali intende ottemperare a tali impegni.

Il concorrente, infine, rende dichiarazione per l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 1 dell'Allegato II.3 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i.

In caso di concorrente con identità plurisoggettiva costituito ovvero costituendo, la dichiarazione deve essere resa da ciascuno dei soggetti del raggruppamento o consorzio o GEIE e inserite nell'Area Allegati Generici della "Busta amministrativa" della "RDO".

RAPPORTO SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE (ART. 46 D.LGS. 198/2006).	
DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA PER OPERATORI ECONOMICI CHE OCCUPANO PIÙ DI CINQUANTA DIPENDENTI	Modalità di presentazione: scansione del documento o documento in formato elettronico.

Gli operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti devono produrre copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale redatto ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consiglieria e al Consigliere Regionale di Parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consiglieria e al Consigliere Regionale di Parità.

In caso di concorrente con identità plurisoggettiva costituito ovvero costituendo, la relazione deve essere resa da ciascuno dei soggetti del raggruppamento o consorzio o GEIE e inserite nell'Area Allegati Generici della "Busta Amministrativa" della "RDO".

GARANZIA PROVVISORIA (ART. 106 DEL CODICE)	
DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Modalità di presentazione: documento in formato elettronico firmato digitalmente da entrambe le parti contraenti.

Con riferimento alla presentazione della garanzia provvisoria è fatto espresso rinvio ai contenuti del paragrafo 10 del presente disciplinare.

ATTESTAZIONE VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC	
DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Modalità di presentazione: scansione del documento o documento in formato elettronico comprovante l'avvenuto versamento.

I concorrenti effettuano, a pena di inammissibilità dell'offerta, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 524 dd. 22 dicembre 2025 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie generale n. 112 dd. 16.05.2026 - per l'importo indicato nell'apposito paragrafo.

DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI	
DOCUMENTAZIONE EVENTUALE	Modalità di presentazione: documento in formato elettronico oppure, in alternativa, scansione del medesimo.

Di seguito la documentazione che deve essere presentata dai concorrenti con idoneità plurisoggettiva già costituiti e consorzi:

- ✓ Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
 - dichiarazione delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
- ✓ Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:
 - copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
 - dichiarazione sottoscritta delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
- ✓ Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:
 - copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
 - dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;

- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- ✓ Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica:
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
 - dichiarazione delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- ✓ Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo:
 - in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - dichiarazione delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
 - in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
 - copia del contratto di rete;
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE IN CASO DI AVVALIMENTO	
DOCUMENTAZIONE EVENTUALE	Documentazione da produrre nel caso di avvalimento: 1) DGUE dell'operatore economico ausiliario creato secondo le modalità previste nelle "Istruzioni per la compilazione del DGUE – operatore economico"; 2) dichiarazione modello "Allegato A.3-bis" – Dichiarazione complementare al DGUE dell'ausiliaria (sottoscrizione digitale); 3) dichiarazione modello "Allegato A.4" - Modello per avvalimento (dichiarazioni ex art. 104 del Codice) (sottoscrizione digitale); 4) <i>(in caso di avvalimento finalizzato alla dimostrazione del possesso di un requisito di partecipazione)</i> contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; documento in formato elettronico firmato digitalmente da entrambe le parti contraenti o scansione del documento.

Ai fini della partecipazione alla gara, ai sensi dell'art. 104 del Codice, è consentita l'applicazione dell'istituto dell'avvalimento in armonia a quanto indicato dallo specifico paragrafo del presente disciplinare di gara ai cui contenuti si fa espresso rinvio.

In tal caso gli operatori economici, oltre ad allegare il DGUE elettronico, la dichiarazione complementare al DGUE di cui al modello "Allegato A.3-bis", devono allegare anche la documentazione di cui all'art. 104 del Codice di seguito elencata:

- la dichiarazione sottoscritta digitalmente dall'impresa ausiliaria, utilizzando il modello "Allegato A.4", con cui la stessa si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse – specificamente individuate - necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Si precisa, inoltre, che tali documenti devono essere inseriti nella PAD con le modalità richieste, utilizzando la sezione "Documentazione da produrre in caso di avalimento" presente nell'ambito della "Busta Amministrativa" della "RDO".

17. OFFERTA TECNICA (CONTENUTO DELL'AREA "RISPOSTA TECNICA" DELLA RDO ONLINE)

Il concorrente, all'interno dell'area "Risposta Tecnica" della RDO online, deve inserire la documentazione di seguito specificata.

Le istruzioni per il corretto inserimento dell'offerta tecnica all'interno del Portale, nonché per l'utilizzo degli strumenti a supporto, sono riportate nel documento "Istruzioni Operative per la presentazione telematica delle offerte" a cui si fa espresso rinvio.

ELEMENTO 1 "SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE"	
DOCUMENTAZIONE NON OBBLIGATORIA	Modalità di presentazione: documento in formato elettronico o scansione della registrazione EMAS o del certificato UNI EN ISO 14001:2015.

Il concorrente deve allegare copia conforme della registrazione EMAS o del proprio certificato UNI EN ISO 14001:2015 (*sistema di gestione ambientale*) in corso di validità rilasciata da un Organismo di Certificazione Accreditato e con un "campo di applicazione" coerente con le attività previste dalla documentazione di gara.

ELEMENTO 2 "POSSESSO DI CERTIFICAZIONE UNI ISO 45001:2018"	
DOCUMENTAZIONE NON OBBLIGATORIA	Modalità di presentazione: scansione del certificato UNI ISO 45001:2018 o documento in formato elettronico.

Il concorrente deve allegare copia conforme del proprio certificato UNI ISO 45001:2018 (*sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro*) in corso di validità rilasciata da un Organismo di Certificazione Accreditato e con un "campo di applicazione" coerente con le attività previste dalla documentazione di gara.

ELEMENTO 3 "POSSESSO DI CERTIFICAZIONE UNI ISO 39001:2016"	
DOCUMENTAZIONE NON OBBLIGATORIA	Modalità di presentazione: scansione del certificato UNI ISO 39001:2016 o documento in formato elettronico.

Il concorrente deve allegare copia conforme del proprio certificato UNI ISO 39001:2016 (*sistemi di gestione della sicurezza del traffico stradale*) in corso di validità rilasciata da un Organismo di Certificazione Accreditato e con un "campo di applicazione" coerente con le attività previste dalla documentazione di gara.

RELAZIONE TECNICO-METODOLOGICA RELATIVA AGLI ELEMENTI 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11) e 12) DELL'OFFERTA TECNICA	
DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Modalità di presentazione: documento sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente.

Con riferimento agli elementi 4 ("Organigramma di commessa e sistemi di controllo"), 5 ("Cantierizzazione – Programma lavori"), 6 ("Sicurezza del cantiere"), 7 ("Caratteristiche tecniche dei componenti realizzativi utilizzati per la costruzione dell'infrastruttura"), 8 ("Prestazioni migliorative dei materiali da costruzione"), 9 ("Migliorie tecniche dei conglomerati bituminosi"), 10 ("Soluzioni tecnologiche innovative per la segnaletica e per le barriere stradali di sicurezza, con particolare riguardo alla sicurezza stradale"), 11 ("Soluzioni tecnologiche innovative per gli impianti di raccolta e di trattamento delle acque meteoriche"), 12 ("Opere a verde e finiture") dell'offerta tecnica, il concorrente deve allegare un'unica relazione tecnico-metodologica suddivisa in 9 (nove) capitoli, ciascuno relativo ad uno degli elementi sopra indicati, presentando quindi distinte documentazioni per ogni elemento al fine di consentire alla Commissione Giudicatrice la puntuale valutazione di ogni criterio stabilito.

La relazione è finalizzata ad illustrare, con la dovuta precisione e concretezza, le proposte di miglioramento nonché le modalità di svolgimento delle prestazioni che il concorrente intende adottare nell'esecuzione dell'appalto in oggetto.

I contenuti della relazione devono permettere di valutare la fattibilità delle proposte migliorative e il riconoscimento dei vantaggi conseguenti in raffronto alle scelte del progetto posto a base di gara.

La relazione dovrà essere complessivamente composta da un **massimo di 40 (quaranta) facciate** in formato A4 e dovrà riportare, in prima pagina, una sintesi relativa agli aspetti qualificanti delle proposte del concorrente. Le pagine di testo dovranno essere orientate verticalmente, numerate, avere carattere tipografico Times New Roman di dimensione pari a 12 (dodici) ed un numero di righe non superiore a 40 (quaranta) per facciata, stampate con foglio orientato verticalmente e testo orizzontalmente. Sono ammessi inserti di tabelle, grafici, disegni, fotografie, ecc., di formato non superiore al formato A3 ripiegato (ogni A3 è considerato alla stregua di due A4), la cui numerazione dovrà rientrare nel conteggio complessivo delle facciate.

Non sono computate nel numero delle facciate la copertina, il sommario, i curriculum vitae, le schede tecniche di prodotti o di materiali e le relative certificazioni. I termini "facciate" e "pagine" sono intesi come sinonimi.

Il concorrente può utilizzare la sezione "Area generica allegati" - presente nell'ambito della "Risposta Tecnica" della RDO online - per allegare i curriculum vitae, le schede tecniche di prodotti o di materiali e le relative certificazioni.

Ai fini della riservatezza dei dati personali degli interessati, si invita ad indicare nei curriculum vitae solo dati essenziali, utili e attinenti all'oggetto della procedura (es. formazione, attività professionale, ecc. ecc.). Si precisa, infatti, che, in ottemperanza alle disposizioni di legge in materia di trasparenza e accesso agli atti [d.lgs. 33/2013 e artt. 35 e 36 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i.] i curriculum vitae sono documenti atti ad essere divulgati dalla Stazione Appaltante. La Stazione Appaltante, in sede di pubblicazione/divulgazione, non procederà pertanto alla previa valutazione in merito all'eventuale riservatezza dei dati, ma alla diretta pubblicazione/divulgazione dei curriculum vitae nella loro integrità. Si raccomanda, quindi, di evitare l'indicazione di dati superflui e/o non pertinenti rispetto a quanto utile per la procedura, con particolare riguardo a informazioni strettamente personali (es. foto, residenza, contatti personali, hobby, ecc. ecc.).

Si fa espresso rinvio ai contenuti del paragrafo n. 19 del presente disciplinare di gara.

METODOLOGIA BIM - OFFERTA DI GESTIONE INFORMATIVA - ELEMENTO 13) DELL'OFFERTA TECNICA	
DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Modalità di presentazione: documento sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente.

Ai sensi dell'art. 1, co. 10, lett. b) dell'Allegato I.9 del Codice, il concorrente – in risposta ai requisiti richiesti nel Capitolato Informativo BIM – deve presentare un'Offerta di Gestione Informativa, che descriva la struttura dei propri flussi informativi, la configurazione organizzativa e strumentale e precisi le responsabilità degli attori coinvolti ed ivi indicati. L'Offerta di Gestione Informativa deve essere coerente con Capitolato Informativo BIM, potendo integrare e modificare quest'ultimo soltanto dove consentito.

Il documento – ovvero l'Offerta di Gestione Informativa - deve essere complessivamente composto da un **massimo di 30 (trenta) facciate** in formato A4. Le pagine di testo devono essere numerate, avere carattere tipografico Times New Roman di dimensione pari a 12 (dodici) ed un numero di righe non superiore a 40 (quaranta) per pagina, stampate con orientamento verticale. Sono ammessi inserti di tabelle, grafici, disegni, fotografie, ecc., di formato non superiore al formato A3 ripiegato (ogni formato A3 è considerato alla stregua di due A4), la cui numerazione deve rientrare nel conteggio complessivo delle facciate.

Non sono computate nel numero delle facciate le copertine e gli eventuali sommari. I termini "facciate" e "pagine" sono intesi come sinonimi.

DICHIARAZIONE DI RISERVATEZZA DELL'OFFERTA TECNICA	
DOCUMENTAZIONE EVENTUALE	Modalità di presentazione: documento sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente.

Ad eventuale corredo dell'offerta tecnica il concorrente, ai sensi dell'art. 35, co. 4, lett. a), del Codice, allega – utilizzando la sezione "Area generica allegati" presente nell'ambito della "Risposta Tecnica" della RDO online – motivata e comprovata dichiarazione che indichi quali informazioni fornite con l'offerta tecnica costituiscano segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico.

Tale dichiarazione deve tassativamente riportare:

- le singole pagine e i paragrafi della documentazione prodotta che contengono segreti tecnici o commerciali, onde consentire la chiara e precisa individuazione delle parti segrete;
- una congrua motivazione circa l'effettiva sussistenza del segreto tecnico o commerciale, con indicazione dell'istituto giuridico posto a tutela della documentazione secretata (marchio, brevetto, privativa industriale, diritto d'autore o altro diritto di proprietà intellettuale);
- la documentazione a comprova dell'effettiva sussistenza del segreto tecnico o commerciale dichiarato.

Nella sezione "Area generica allegati" presente nell'ambito della "Risposta Tecnica" della RDO online, il concorrente allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali.

Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte.

Si sottolinea che, in assenza di dette indicazioni o in presenza di indicazioni prive delle specifiche sopra menzionate, o riguardanti genericamente tutta la documentazione tecnica, si intenderà l'offerta priva di ogni segreto tecnico e commerciale. In tali casi gli eventuali accessi agli atti richiesti dai concorrenti saranno autorizzati senza nulla comunicare ulteriormente al contro interessato.

Il concorrente che effettua l'accesso agli atti si obbliga a non divulgare a terzi le informazioni acquisite a seguito dell'accesso.

CONTRATTO DI AVVALIMENTO PREMIALE	
DOCUMENTAZIONE EVENTUALE	Modalità di presentazione: <i>(in caso di avvalimento esclusivamente finalizzato al miglioramento dell'offerta)</i> documento in formato elettronico firmato digitalmente da entrambe le parti contraenti o scansione del documento.

Ad eventuale corredo dell'offerta tecnica il concorrente allega – utilizzando la sezione "Area generica allegati" presente nell'ambito della "Risposta Tecnica" della RDO online – il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, per tutta la durata dell'appalto, a mettere a disposizione del concorrente le risorse necessarie a migliorare l'offerta di quest'ultimo.

AVVERTENZE

L'assenza integrale dell'offerta tecnica oppure la mancata presentazione dell'offerta tecnica relativa all'elemento 13 ("Metodologia BIM – Offerta di Gestione Informativa") comporta l'esclusione dalla gara.

La mancata presentazione dell'offerta tecnica relativa agli elementi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 non costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara, ma comporta esclusivamente una valutazione pari a 0 (zero) punti per lo specifico elemento ponderale.

L'offerta tecnica deve rispettare i limiti dimensionali (numero delle facciate) indicati nel presente disciplinare, stabiliti al fine di garantire la parità di trattamento tra i concorrenti, la comparabilità delle proposte e la speditezza dell'attività valutativa. In conformità al principio di tassatività delle cause di esclusione, il mancato rispetto di tali limiti non comporta automaticamente l'esclusione dell'offerta, salvo che la violazione sia tale da compromettere in modo grave e concreto la parità di trattamento tra i concorrenti. In ogni caso, la Commissione Giudicatrice può valutare l'offerta limitatamente alle parti conformi ai limiti prescritti, ove ciò consenta una valutazione comparabile, espungendo le parti di minore rilevanza dell'offerta dimensionalmente eccedentaria. Il superamento dei limiti dimensionali e il conseguente difetto di sintesi possono, altresì, incidere negativamente sulla valutazione dell'offerta, qualora compromettano la chiarezza, la strutturazione logica o la capacità dell'operatore economico di esporre in modo efficace e conciso gli elementi qualificanti della propria proposta. In tale caso, la Commissione Giudicatrice può attribuire un punteggio inferiore, motivando adeguatamente la propria decisione, nel rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento.

L'offerta tecnica non deve recare, **a pena di esclusione**, alcun riferimento ad elementi che consentano di desumere l'offerta economica.

Le proposte migliorative relative agli elementi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, se accettate, devono essere dettagliate in appositi elaborati tecnico/descrittivi, a livello di progetto esecutivo (di cui costituiranno parte integrante), **entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di sottoscrizione del contratto d'appalto**, a pena di risoluzione dello stesso secondo quanto stabilito dallo Schema di Contratto. Entro il medesimo termine, l'Appaltatore deve, altresì, predisporre e trasmettere alla Stazione Appaltante un Piano per la Gestione Informativa conforme al Capitolato Informativo e all'Offerta di Gestione Informativa presentata.

Si ribadisce che l'aggiudicatario si impegna ad eseguire, a proprie spese, tutte le attività necessarie per adeguare il progetto esecutivo, posto dalla Stazione Appaltante a base di gara, alle variazioni dallo stesso proposte; nell'importo offerto si intende ricompreso anche quanto necessario all'esecuzione dei lavori con le migliori proposte compresi tutti gli oneri annessi e connessi necessari alla verifica ed al collaudo delle opere stesse, anche comprensivi degli aspetti di dettaglio o affinamenti esecutivi in ipotesi carenti.

Si precisa che tutta la documentazione da inserire nell'area "Risposta Tecnica" deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente ovvero da altro soggetto in grado di impegnare validamente il concorrente stesso e precisamente che:

- nel caso di concorrente con identità plurisoggettiva non ancora costituito, la dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio o GEIE;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE formalmente costituiti prima della presentazione dell'offerta, dal legale rappresentante o procuratore dell'impresa mandataria ovvero del Consorzio ordinario o GEIE;
- nel caso di Consorzio di cui all'art. 65, lett. c) e d), del Codice, dal legale rappresentante o procuratore del Consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese di cui all'art. 65, lett. g), del Codice aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, co. 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 convertito con modifiche dalla Legge 9 aprile 2009 n. 33:
 - ✓ se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, dal legale rappresentante dell'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
 - ✓ se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica, dal legale rappresentante dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché dal legale rappresentante di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - ✓ se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

Qualora i poteri del sottoscrittore non risultino dal certificato della C.C.I.A.A. (esempi: procura non iscritta nel certificato; nomina ad una carica sociale con attribuzione di poteri di rappresentanza non ancora riportata nel certificato), il concorrente deve produrre:

- in caso di procura generale o speciale: scansione della procura;
- in caso di nomina ad una carica sociale: scansione del verbale della delibera dell'organo sociale preposto.

Si precisa che la mancata presentazione dell'offerta tecnica o, fatto salvo quanto stabilito dal § 13, il mancato rispetto delle prescrizioni inerenti la sottoscrizione della medesima costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara.

18. OFFERTA ECONOMICA (CONTENUTO DELL'AREA "RISPOSTA ECONOMICA" DELLA RDO ONLINE)

L'operatore economico inserisce la documentazione economica nella all'interno dell'area "Risposta Economica" delle RDO online.

Le istruzioni per il corretto inserimento dell'offerta economica all'interno della PAD, nonché per l'utilizzo degli strumenti a supporto, sono riportate nel documento "Istruzioni Operative per la presentazione telematica delle offerte" a cui si fa espresso rinvio.

L'offerta economica deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Predisposizione della "Busta economica" mediante l'inserimento nella apposita sezione della PAD del ribasso unico percentuale sull'importo posto a base di gara.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE	Dopo avere inserito nella apposita sezione della PAD il ribasso unico percentuale offerto, l'operatore economico, prima di completare l'invio dell'offerta, deve scaricare e salvare il file generato dal Sistema in formato pdf con il contenuto dei

	dati inseriti nell'area "Risposta Economica", quindi firmarlo digitalmente e caricarlo nella sezione dedicata alla "Busta Economica", come specificato nella procedura guidata indicata dalla PAD per la conclusione del processo di invio.
--	---

Il concorrente deve inserire, a pena di esclusione, all'interno dell'apposita sezione nell'area "Risposta Busta Economica", il ribasso unico percentuale sull'importo posto a base di gara che il concorrente offre per l'esecuzione delle prestazioni. Tale importo comprende i costi della manodopera ed è al netto degli oneri per la sicurezza (cd. "oneri di sicurezza interferenziali").

Sono prese in considerazione fino a tre cifre decimali.

Il valore contrattuale è determinato applicando il ribasso unico percentuale inserito a video dal concorrente nella PAD per la predisposizione della "Busta Economica" sull'importo indicato a corpo e, per la parte a misura, sull'elenco prezzi.

Sono inammissibili le offerte pari o in aumento rispetto all'importo posto a base di gara o che contengano, oltre all'offerta, condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata.

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Dichiarazione redatta utilizzando il modello "Allegato E.1" – Dichiarazioni ex art. 108, co. 9, del Codice.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE	Documento sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente oppure scansione del documento sottoscritto dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente.

In conformità all'art. 108, co. 9, del Codice, il concorrente – a corredo della propria offerta economica ed **a pena di esclusione** – deve indicare:

- la stima dei **costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro**; detti costi interni sono connessi con l'attività d'impresa e devono risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- la stima dei **costi della manodopera per l'esecuzione dell'appalto sulla base del CCNL applicato**.

Precisazione sui costi della manodopera: Con riferimento all'importo cui applicare il ribasso ai fini della formulazione dell'offerta (€ 15.442.989,21), è stato ricompreso nel valore anche il costo della manodopera. Ciò in quanto l'art. 41, co. 14, del Codice, se da un lato dispone lo scorporo dei costi della manodopera dall'importo soggetto a ribasso, dall'altro fa salva la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione d'impresa. Al fine di facilitare le operazioni di valutazione dell'offerta, si ritiene più agevole applicare il ribasso ad un importo totale comprensivo dei costi di manodopera. Eventuali riduzioni del costo della manodopera (rispetto all'importo "stimato" dalla S.A.) indicate dall'operatore economico nell'ambito dell'Allegato E.1 saranno oggetto di verifica. Ai sensi dell'articolo 110, co. 4, del Codice in tale sede non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge e ai costi di sicurezza di cui alla normativa vigente. L'operatore economico, quindi, potrà giustificare l'offerta di un costo del personale inferiore rispetto a quello individuato dalla Stazione Appaltante adducendo come motivazione una migliore organizzazione del lavoro o la possibilità di beneficiare di sgravi fiscali o contributivi. In sede di verifica di cui all'art. 102, co. 2, del Codice, la Stazione Appaltante valuterà la sostenibilità economica dell'offerta anche in relazione alla tutela dei diritti inderogabili dei lavoratori, e per consentire tale verifica potrà operare anche ai sensi dell'art. 110 del Codice.

Nel caso di costi della manodopera inferiori a quelli stimati dalla Stazione Appaltante, l'operatore economico può anticipare - nell'Area Allegati Generici della "Risposta Economica" della RDO online - le motivazioni del ribasso derivanti da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera, allegando i relativi giustificativi. La mancata anticipazione di motivazioni e/o giustificativi non costituisce causa di esclusione.

AVVERTENZE

Si precisa che tutta la documentazione da inserire nell'area "Risposta Economica" deve essere sottoscritta ai sensi del d.lgs. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, co. 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, co. 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l'offerta deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, co. 2, lett. b), c) e d), del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

L'offerta economica è firmata dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura.

Qualora i poteri del sottoscrittore non risultino dal certificato della C.C.I.A.A. (esempi: procura non iscritta nel certificato; nomina ad una carica sociale con attribuzione di poteri di rappresentanza non ancora riportata nel certificato), il concorrente deve produrre:

- in caso di procura generale o speciale: scansione della procura notarile;
- in caso di nomina ad una carica sociale: scansione del verbale della delibera dell'organo sociale preposto.

Si precisa che la mancata presentazione dell'offerta economica o, fatto salvo quanto stabilito dal § 13, il mancato rispetto delle prescrizioni inerenti la sottoscrizione della medesima costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara.

19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avviene in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	85
Offerta economica	15
Totale	100

19.1 ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base della valutazione degli elementi elencati nella sottostante tabella.

Nella terza colonna sono indicati:

- con la lettera "T" i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che sono attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto;
- con la lettera "D" i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione Giudicatrice.

Nell'ultima colonna a destra è indicato il punteggio massimo attribuibile a ciascun elemento.

ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA	TIPO	PUNTI
--	------	-------

1	Sistemi di gestione ambientale	T	1
2	Possesso di certificazione UNI ISO 45001:2018	T	2
3	Possesso di certificazione UNI ISO 39001:2016	T	2
4	Organigramma di commessa e sistemi di controllo	D	6
5	Cantierizzazione – Programma lavori	D	20
6	Sicurezza del cantiere	D	10
7	Caratteristiche tecniche dei componenti realizzativi utilizzati per la costruzione dell'infrastruttura	D	8
8	Prestazioni migliorative dei materiali da costruzione	D	6
9	Migliorie tecniche dei conglomerati bituminosi	D	6
10	Soluzioni tecnologiche innovative per la segnaletica e per le barriere stradali di sicurezza, con particolare riguardo alla sicurezza stradale	D	6
11	Soluzioni tecnologiche innovative per gli impianti di raccolta e di trattamento delle acque meteoriche	D	6
12	Opere a verde e finiture	D	8
13	Metodologia BIM – Offerta di gestione informativa	D	4
Totale Punti Offerta Tecnica			85

Le proposte tecniche sono valutate esclusivamente se migliorative rispetto alle prescrizioni obbligatorie previste dal CAM Strade, dalla Relazione CAM del progetto esecutivo e dal Capitolato Speciale d'Appalto. Gli adempimenti obbligatori non sono oggetto di attribuzione di punteggio.

19.2 CRITERI MOTIVAZIONALI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI DELL'OFFERTA TECNICA

ELEMENTO 1) – Sistemi di gestione ambientale [MAX 1 PUNTO]

Tenuto conto del § 3.2.1 del D.M. 05.08.2024 e s.m.i. (CAM Strade), è attribuito un punteggio premiante all'operatore economico che dimostra la propria capacità di gestire gli aspetti ambientali dell'intero processo attraverso il possesso della registrazione sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), regolamento (CE) n. 1221/2009, o della certificazione secondo la norma tecnica UNI EN ISO 14001.

Il punteggio è assegnato con riferimento al possesso o meno di una certificazione secondo la norma tecnica UNI EN ISO 14001:2015 in corso di validità o di registrazione EMAS secondo il regolamento (CE) n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), o altra prova equivalente, che comprenda anche le attività di cantiere.

REGISTRAZIONE EMAS o, in alternativa, CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 14001:2015	POSSEDUTA		NON POSSEDUTA	
	Coefficiente	Punteggio	Coefficiente	Punteggio
	1,00	1	0,00	0

Per gli operatori economici con identità plurisoggettiva (ad esempio: R.T.I.), il punteggio è assegnato solo qualora tutte le imprese associate siano in possesso della registrazione o della certificazione di cui al presente elemento.

ELEMENTO 2) – Possesso di certificazione UNI ISO 45001:2018 (sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro) [MAX 2 PUNTI]

Il punteggio è assegnato con riferimento al possesso o meno di una certificazione UNI ISO 45001:2018 in corso di validità (*sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro*) rilasciata da un Organismo di Certificazione Accreditato, e con un "campo di applicazione" coerente con le attività previste dalla documentazione di gara, come stabilito nella tabella che segue:

CERTIFICAZIONE UNI ISO 45001:2018	POSSEDUTA		NON POSSEDUTA	
	Coefficiente	Punteggio	Coefficiente	Punteggio
	1,00	2	0,00	0

Per gli operatori economici con identità plurisoggettiva (ad esempio: R.T.I.), il punteggio è assegnato solo qualora tutte le imprese associate siano in possesso della certificazione di cui al presente elemento.

ELEMENTO 3) – “Possesso di certificazione UNI ISO 39001:2016 (gestione della sicurezza del traffico stradale)” (MAX 2 PUNTI)

Il punteggio è assegnato con riferimento al possesso o meno di una certificazione UNI ISO 39001:2016 in corso di validità (*sistemi di gestione della sicurezza del traffico stradale*) rilasciata da un Organismo di Certificazione Accreditato, e con un “campo di applicazione” coerente con le attività previste dalla documentazione di gara, come stabilito nella tabella che segue:

CERTIFICAZIONE UNI ISO 39001:2016	POSSEDUTA		NON POSSEDUTA	
	Coefficiente	Punteggio	Coefficiente	Punteggio
	1,00	2	0,00	0

Per gli operatori economici con identità plurisoggettiva (ad esempio: R.T.I.), il punteggio è assegnato solo qualora tutte le imprese associate siano in possesso della certificazione di cui al presente elemento.

ELEMENTO 4) – “Organigramma di commessa e sistemi di controllo” (MAX 6 PUNTI)

L'offerente dovrà predisporre un organigramma della struttura fissa di cantiere, nel quale siano chiaramente individuate le professionalità coinvolte, i relativi compiti, le attività e le responsabilità attribuite a ciascun soggetto. Tale organigramma operativo dovrà essere corredato dai *curriculum vitae* delle figure apicali direttamente coinvolte nell'esecuzione delle attività.

Il concorrente dovrà, inoltre, illustrare le risorse (personale, mezzi ed attrezzature), sia in termini quantitativi sia qualitativi, che intende impiegare per lo svolgimento delle attività di cantiere, specificando il numero e la tipologia dei mezzi, nonché le maestranze previste.

Sarà necessario, altresì, descrivere le misure di controllo che il concorrente intende adottare durante lo svolgimento dei lavori, senza sovrapporsi ai controlli di competenza della Direzione dei Lavori, per verificare il rispetto dei tempi contrattuali di esecuzione. Tali misure dovranno includere le modalità di monitoraggio e di gestione di eventuali interruzioni o anomalie che possano influire sulla continuità delle attività di cantiere (ad. es. la variazione di portata del fiume Fella (battente idraulico) e/o portate di piena). Il concorrente dovrà, inoltre, indicare la dotazione hardware e software che intende utilizzare per la pianificazione, la gestione e il controllo della commessa.

L'offerta è valutata con riferimento all'adeguatezza complessiva della struttura operativa destinata alla gestione del cantiere stesso.

Ai fini dell'attribuzione del coefficiente, la Commissione Giudicatrice apprezza, in particolare:

- la chiara corrispondenza tra figure, compiti e responsabilità delineata nell'Organigramma;
- la pertinenza e la solidità dell'esperienza delle figure apicali, desumibile dai curriculum vitae presentati;
- l'adeguatezza quantitativa e qualitativa di mezzi e maestranze rispetto al cronoprogramma;
- la concretezza e la tempestività delle misure di controllo dei tempi e di gestione delle anomalie, con riguardo alle variazioni di portata del fiume Fella;
- l'adeguatezza della dotazione hardware e software per la pianificazione e il controllo della commessa.

ELEMENTO 5) – “Cantierizzazione – Programma dei lavori” (MAX 20 PUNTI)

Il concorrente dovrà fornire una dettagliata descrizione delle modalità operative con cui intende organizzare il cantiere, gestire le fasi di demolizione del ponte e dei rilevati esistenti, gestire la viabilità di cantiere nonché quella interferente con la viabilità della S.S. 52 “Carnica”, gestire le fasi di realizzazione dei pali di fondazione e delle pile in alveo, la fase di varo del nuovo ponte, ecc. mediante la presentazione di una proposta tecnico-organizzativa che ottimizzi la realizzazione dell'intervento, nel rispetto delle prescrizioni fornite dall'Ente Tutela Patrimonio Ittico, delle condizioni/limitazioni dettate dal parere SNAM, dei contenuti del PMA (Piano di Monitoraggio Ambientale), delle fasi per la demolizione del ponte esistente assentite dall'autorizzazione

idraulica del Servizio difesa del suolo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia nonché del protocollo per gli “Eventi meteorici e di piena e gestione del cantiere in alveo” contenuto nel PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento).

L'offerente dovrà illustrare:

- le soluzioni tecniche ed organizzative che intende adottare per la fase di approntamento/realizzazione delle opere provvisorie (pista di discesa in alveo, movimentazione materiale in alveo, realizzazione pista in alveo) e di segregazione del cantiere coerentemente alle fasi di demolizione previste in progetto, alle prescrizioni dell'Ente Tutela Patrimonio Ittico e del PMA nonché dell'Autorizzazione idraulica del Servizio Difesa del suolo della Regione;
- le soluzioni tecniche ed organizzative che intende adottare per la fase di demolizione della struttura esistente con particolare riguardo alla modalità di smontaggio e/o demolizione delle singole componenti dell'infrastruttura esistente in relazione all'interferenza con il corso d'acqua, alla movimentazione e stoccaggio dei materiali, ai potenziali fenomeni di inquinamento, ecc. nonché alle fasi operative previste, alle prescrizioni dell'Ente Tutela Patrimonio Ittico e del PMA nonché ai contenuti dell'Autorizzazione idraulica del Servizio Difesa del suolo della Regione;
- le soluzioni tecniche ed organizzative che intende adottare per la fase di realizzazione dei pali di fondazione e delle pile, in alveo, per ridurre al minimo le interferenze con il deflusso delle acque del fiume Fella e annullare i potenziali pericoli di sversamenti accidentali di materiali e/o sostanze inquinanti sia sul materiale sciolto prelevato dal fiume per la realizzazione delle opere provvisorie che nel corso d'acqua (attenzione alle prescrizioni del PMA e al contenuto del protocollo per gli “Eventi meteorici e di piena e gestione del cantiere in alveo”);
- le modalità di gestione e organizzazione del materiale (ad es. stoccaggio provvisorio, palleggiamento, trasporto, ecc.) proveniente sia dalla demolizione del ponte in calcestruzzo armato che dalla demolizione dei rilevati tenendo conto della Condizione ambientale n. 2 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e del parere SNAM, nonché delle fasi di demolizione, il tutto nel rispetto del Decreto ministeriale 28.06.2024 n. 127 e del D.P.R. 120/2017;
- la riduzione degli impatti ambientali (ad esempio: salvaguardia della fauna ittica, minor emissione di polveri, metodologie trattamento dei rifiuti, smaltimento e/o riutilizzo materiali di risulta) e dell'inquinamento acustico (riduzione di emissioni acustiche e vibrazioni, modulazione degli orari di lavoro, ecc.), nelle fasi di demolizione del ponte e dei rilevati e nella fase di realizzazione di quello nuovo, con particolare riguardo ai contenuti del PMA, della Condizione ambientale n. 3 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e del parere dell'Ente Tutela Patrimonio Ittico;
- l'organizzazione e gestione dell'interferenza tra la viabilità di cantiere e la viabilità ordinaria lungo la S.S. 52 “Carnica” specialmente in corrispondenza dei varchi alle aree di cantiere previste sul lato Amaro e sul lato Venzona.

Saranno positivamente valutate le proposte che:

- minimizzano gli spostamenti dei materiali, favorendone il contenimento e il riutilizzo;
- annullano possibili eventi di sversamento con inquinamento sia del materiale sciolto di alveo che del corso d'acqua;
- riducano i tempi di lavorazione e ottimizzino la sequenza temporale delle attività nel rispetto delle autorizzazioni e pareri;
- prevedano l'utilizzo di elementi di segregazione degli spazi di lavoro.

Saranno, altresì, considerate favorevolmente le migliori finalizzate a:

- ridurre l'impatto delle lavorazioni sull'ambiente e sulla viabilità ordinaria, ad esempio salvaguardando la fauna ittica, annullando possibili eventi inquinanti, riducendo le emissioni di polveri, rumori e vibrazioni durante le fasi di cantiere, e limitando i trasporti e la circolazione dei mezzi sulla viabilità ordinaria;
- contenere i consumi energetici;
- limitare le interferenze con le condotte SNAM per garantire/assicurare la continuità operativa del gestore nel rispetto del parere emesso.

ELEMENTO 6) - “Sicurezza del cantiere” (MAX 10 PUNTI)

Il concorrente è chiamato a proporre le modalità di implementazione della gestione della sicurezza in cantiere, sia per la tutela dei lavoratori e del personale che accede all'area di cantiere, sia per la protezione delle aree interessate dalle lavorazioni tenendo conto che le maestranze e le opere sono realizzate nell'alveo del fiume Fella. Tali soluzioni dovranno integrare quanto già previsto

nel Piano di Sicurezza e Coordinamento del progetto ovvero implementare quanto previsto nel protocollo “*Eventi meteorici e di piena e gestione del cantiere in alveo*”.

Saranno oggetto di valutazione le soluzioni organizzative e procedurali volte a ottenere: (1) un’ulteriore riduzione del rischio per la sicurezza dei lavoratori e delle attività di cantiere; (2) un incremento del livello complessivo di sicurezza del cantiere, inclusi gli aspetti logistici; (3) una migliore gestione degli stati di pre-allerta ed allerta individuate nel protocollo “*Eventi meteorici e di piena e gestione del cantiere in alveo*”; (4) una migliore soluzione e qualità delle opere provvisorie e degli impianti di cantiere, finalizzate al miglioramento della sicurezza, delle condizioni di lavoro e del *comfort* per i lavoratori e per gli eventuali subappaltatori coinvolti.

Sono valutate esclusivamente le soluzioni migliorative ulteriori rispetto al Piano di Sicurezza e Coordinamento e agli obblighi inderogabili in materia di sicurezza; il mero rispetto delle prescrizioni cogenti non dà luogo ad attribuzione di punteggio.

ELEMENTO 7) - “Caratteristiche tecniche dei componenti realizzativi utilizzati per la costruzione dell’infrastruttura” (MAX 8 PUNTI)

Il concorrente è invitato a presentare proposte migliorative per le componenti strutturali e costruttive dell’infrastruttura (fondazioni, pile, spalle ed impalcato), per i rilevati e per i materiali del corpo stradale e della sovrastruttura stradale, ferme restando la tipologia costruttiva, le dimensioni dell’infrastruttura e le modalità di varo del nuovo ponte.

Il concorrente può anche presentare proposte inerenti alle migliori caratteristiche tecniche, qualitative, di durabilità, di finitura e riduzione degli interventi di manutenzione.

Le proposte devono essere formulate mantenendo fissi il tracciato, il profilo longitudinale, le quote di progetto e le caratteristiche geometriche dell’infrastruttura, del rilevato e del corpo stradale finito, e quindi mantenendo inalterata l’occupazione planimetrica delle opere, le quali dovranno tutte rispettare le previsioni indicate nel progetto definitivo-esecutivo.

Saranno valutate positivamente:

- le ottimizzazioni strutturali e la standardizzazione dei processi costruttivi finalizzati alla semplificazione della tecnologia costruttiva;
- le soluzioni migliorative che attengano alla stabilità ed alla composizione dei rilevati e del corpo stradale senza che ciò comporti un maggior ingombro degli stessi;
- le soluzioni migliorative per le sovrastrutture stradali, senza che ciò comporti variazione delle geometrie d’asse, con la possibilità di incrementare la durata della vita utile della pavimentazione;
- la riduzione della frequenza e degli oneri di manutenzione.

Le proposte migliorative dovranno comunque rientrare nell’ambito delle autorizzazioni già acquisite per il progetto (paesaggistica, idraulica, strutturale) e non comportare alcuna modifica alle superfici di occupazione, incluse quelle temporanee.

Non saranno prese in considerazione proposte che modifichino in qualsiasi modo le modalità realizzative e tipologiche nonché dimensionali della struttura mista acciaio-calcestruzzo del nuovo ponte compresa la modalità di varo.

ELEMENTO 8) - “Prestazioni migliorative dei materiali da costruzione” (MAX 6 PUNTI)

Il concorrente è invitato a presentare proposte migliorative finalizzate a incrementare la qualità e la durabilità dei materiali, nonché a ottimizzarne le caratteristiche fisiche e meccaniche per l’impiego in cantiere.

In conformità al § 3.2.4 del D.M. 05.08.2024 e s.m.i. (CAM Strade), saranno oggetto di valutazione premiale le proposte che prevedano la sostituzione, totale o parziale, di prodotti da costruzione – quali cemento, ferro o acciaio – con materiali aventi equivalenti prestazioni tecniche, ma caratterizzati da migliori prestazioni ambientali, in riferimento ai criteri di vaglio tecnico previsti dal Regolamento Tassonomia, di cui al Regolamento delegato (UE) 2021/2139, Allegato I, paragrafi 3.7, 3.9 e 3.17.

L’attribuzione del punteggio avverrà – oltre che su quanto esposto nella relazione tecnico-metodologica - sulla base della verifica delle schede tecniche dei materiali e dei prodotti da costruzione proposti, nonché delle relative certificazioni attestanti il miglioramento delle prestazioni ambientali ed energetiche.

ELEMENTO 9) - “Migliorie tecniche dei conglomerati bituminosi” (MAX 6 PUNTI)

Il punteggio è attribuito sulla base della relazione tecnico-metodologica presentata dall’offerente, nella quale dovrà essere illustrata una proposta migliorativa rispetto a quanto previsto dagli elaborati progettuali per la realizzazione del pacchetto

stradale in conglomerato bituminoso (strato di base, strato di collegamento "binder" e strato di usura). La proposta dovrà prevedere l'adozione di metodologie e l'impiego di materiali aventi caratteristiche migliorative, quali:

- l'impiego di bitumi modificati alto modulo in sostituzione di bitumi tal quali o modificati soft e hard;
- l'utilizzo di percentuali di inerti duri (ad esempio: granelle di acciaieria certificate, inerti di natura basaltica, ecc.) per incrementare portanza, durabilità, aderenza e proprietà antisdrucchiolo;
- l'utilizzo di conglomerati bituminosi confezionati con bitumi con tecnologia dei conglomerati tiepidi e temperature di posa che non superino i 140 °C.

La proposta dovrà essere adeguatamente dettagliata e finalizzata a dimostrare in modo oggettivo i benefici derivanti dalle migliorie offerte, anche mediante confronto puntuale con le formulazioni previste nel progetto, con esplicito riferimento alla Parte II del CSA – Norma tecnica, tenuto conto, altresì, di quanto previsto al § 3.2.6. e 3.2.9 del D.M. 05.08.2024 (CAM Strade).

Ai fini dell'attribuzione del punteggio, saranno positivamente valutate le proposte che prevedano la sostituzione di uno o più materiali da costruzione previsti nel progetto esecutivo con soluzioni caratterizzate da prestazioni tecniche equivalenti o superiori, idonee ad incrementare la vita utile della pavimentazione e a consentire la posa dei conglomerati a temperature non superiori a 140 °C. Le proposte devono essere opportunamente supportate con evidenze scientifiche o prove sperimentali di laboratorio o in situ e riferimenti normativi.

Saranno oggetto di valutazione esclusivamente le migliorie ulteriori rispetto alle formulazioni previste nel progetto esecutivo, nel relativo mix design, nonché rispetto alle soluzioni già prescritte dal Capitolato Tecnico e dalla Relazione CAM.

ELEMENTO 10) - "Soluzioni tecnologiche innovative per la segnaletica e per le barriere di sicurezza, con particolare riguardo alla sicurezza stradale," (MAX 6 PUNTI)

Il concorrente è invitato a presentare proposte migliorative riguardanti i seguenti ambiti:

- l'utilizzo di materiali e componenti per la segnaletica verticale ed orizzontale, sia permanente che provvisoria di cantiere, conformemente alle normative vigenti;
- l'impiego di barriere di sicurezza, permanenti e provvisorie di cantiere, nel rispetto delle norme vigenti, con particolare riguardo all'adattamento dei dispositivi alle effettive condizioni di installazione, al contenimento delle larghezze operative e delle deflessioni dinamiche in presenza di ostacoli, alla protezione dei punti singolari, e, con particolare attenzione, alla scelta dei terminali di barriera.

Ai fini dell'attribuzione del coefficiente, la Commissione Giudicatrice apprezza, in particolare:

- il grado di miglioramento della sicurezza stradale e l'adattamento dei dispositivi alle effettive condizioni di installazione;
- le prestazioni dei materiali e dei componenti della segnaletica, in termini di visibilità e durabilità;
- l'idoneità dei terminali di barriera, il contenimento delle larghezze operative e delle deflessioni dinamiche e la protezione dei punti singolari.

ELEMENTO 11) - "Soluzioni tecnologiche innovative per gli impianti di raccolta e di trattamento delle acque meteoriche" (MAX 6 PUNTI)

Il concorrente è invitato a formulare proposte migliorative relative ai prodotti e soluzioni tecnologiche innovative relativamente al sistema di raccolta e trattamento acque meteoriche, compreso impianti di disoleazione, ad es. impianti e/o materiali che presentano migliori caratteristiche tecniche, qualitative, di durabilità, di finitura e che riducano gli interventi di manutenzione.

Le proposte saranno valutate in relazione all'efficienza nella raccolta e trattamento delle acque, alla durabilità e alla riduzione degli oneri di manutenzione.

ELEMENTO 12) - "Opere a verde e finiture" (MAX 8 PUNTI)

Il concorrente è invitato a presentare proposte migliorative relative ai seguenti aspetti, tenendo in considerazione la sostenibilità delle connesse attività manutentive:

- opere a verde, con specifica attenzione ai rilevati realizzati con terre rinforzate, al fine di incrementarne la mitigazione;
- scogliere in alveo a protezione delle sponde;

- finitura delle opere in c.a. (pile e spalle).

Ai fini dell'attribuzione del coefficiente, la Commissione Giudicatrice apprezza, in particolare:

- il grado di inserimento paesaggistico e ambientale dei rilevati in terre rinforzate, delle scogliere di sponda e delle finiture delle opere in calcestruzzo;
- la durabilità nel tempo e la facilità di manutenzione, nel rispetto della sicurezza degli operatori;
- la coerenza con le autorizzazioni e i pareri acquisiti.

ELEMENTO 13) - "Metodologia BIM – Offerta di Gestione Informativa" (MAX 4 PUNTI)

Fatta salva la necessaria coerenza con il "Capitolato Informativo BIM", l'Offerta di Gestione Informativa presentata dal concorrente è valutata in conformità all'art. 1, co. 12, lett. q) e lett. r) dell'Allegato I.9 del Codice.

In particolare, al fine dell'attribuzione del punteggio, sono prese in considerazione, sotto il profilo dell'efficienza e dell'efficacia, le metodologie operative, i processi organizzativi, le soluzioni tecnologiche:

- relative alla dotazione, al termine dell'esecuzione dei lavori, del corredo informativo utile all'avvio del funzionamento del cespite e delle attività ad esso connesse;
- che, durante la fase di gestione del cespite, permettano di supportare digitalmente il governo delle prestazioni del cespite e i suoi livelli di fruibilità.

19.3 ATTRIBUZIONE DEI COEFFICIENTI PER GLI ELEMENTI DELL'OFFERTA TECNICA.

L'attribuzione dei coefficienti relativi agli elementi di natura tabellare 1), 2) e 3) è determinata in ragione di quanto indicato nella rispettiva tabella, nell'ambito della quale il punteggio fisso e predefinito è attribuito, o non attribuito, in ragione dell'offerta, o della mancata offerta, di quanto specificamente richiesto.

Con riferimento alla modalità di attribuzione dei punteggi di ogni criterio di natura "qualitativa" – ovvero degli elementi 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12) e 13) - la Commissione Giudicatrice valuta le proposte in relazione alla completezza e sostenibilità delle medesime, all'approfondimento delle tematiche ed alle argomentazioni svolte. A tale fine, la Commissione Giudicatrice procede come segue.

Nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 3 (tre) e pari o inferiore a 15 (quindici), ogni commissario di gara adotta il criterio del c.d. "confronto a coppie" tra le offerte presentate.

In applicazione di tale metodo, il confronto avviene sulla base delle preferenze accordate da ciascun commissario a ciascuna proposta in confronto con tutte le altre, secondo i parametri contenuti nei documenti di gara. In particolare, ciascun commissario confronta l'offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il grado di preferenza, variabile tra 1 e 6 (1 - nessuna preferenza; 2 - preferenza minima; 3 - preferenza piccola; 4 - preferenza media; 5 - preferenza grande; 6 - preferenza massima). In caso di incertezza di valutazione sono attribuiti punteggi intermedi.

Viene costruita una matrice con un numero di righe e un numero di colonne pari al numero dei concorrenti meno uno come nell'esempio sottostante, nel quale le lettere individuano i singoli concorrenti; in ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all'elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza e, in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe.

	B	C	D		N-1
A					
B					
C					
.....					
N-1					

Con riferimento ad ogni elemento di valutazione, una volta effettuato il confronto a coppie, si sommano i punteggi assegnati da parte di ciascun commissario ad ogni offerente. Si trasformano poi tali somme in coefficienti variabili tra zero (0) e uno (1): all'offerente che ha ricevuto il punteggio maggiore è assegnato un coefficiente pari a uno (1) ed agli altri un coefficiente ad esso linearmente proporzionale in base al punteggio totale ottenuto, applicando la seguente formula:

$$V(a)_i = S(x)_i / S(\max)_i$$

dove:

V(a)_i = coefficiente dell'offerta (a) rispetto all'elemento (i), assegnato dal singolo commissario, variabile tra zero e uno.

S(x)_i = somma dei punti attribuiti all'offerta in esame da parte del singolo commissario.

S(max)_i = somma più alta dei punti attribuiti da parte del singolo commissario per l'elemento in esame.

Successivamente si sommano, per ciascun concorrente, i coefficienti attribuiti dai singoli commissari per l'elemento preso in considerazione e su tale somma si calcola la media aritmetica dei coefficienti (somma dei coefficienti diviso per il numero dei commissari). Infine, si procede nuovamente alla normalizzazione: il concorrente che ha il coefficiente medio più alto otterrà il coefficiente 1 e gli altri concorrenti un coefficiente in proporzione.

Tale coefficiente, moltiplicato per il punteggio massimo attribuito a quell'elemento di valutazione, costituisce il punteggio per l'elemento in questione.

Nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a 3 (tre) o superiore a 15 (quindici), il coefficiente per ciascuno degli elementi 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12) e 13) è attribuito effettuando la media dei coefficienti variabili tra zero ed uno attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari a ciascun concorrente per ogni elemento di valutazione.

In tal caso la valutazione avviene con attribuzione di un giudizio da parte dei singoli commissari che varia da "ottimo", "distinto", "buono", "discreto", "sufficiente", "non completamente adeguato", "insufficiente", "molto limitato", "minimo", "appena valutabile", "non trattabile/ non valutabile", in base ai seguenti parametri:

Giudizio	Coefficiente	Valutazione sintetica
Ottimo	1,0	Contenuti pregevoli, molto significativi e di grande interesse da parte della Stazione Appaltante rispetto alle finalità dell'appalto ed al parametro da valutare. Elaborazione completa, chiara ed esauriente, che descrive la proposta in modo estremamente puntuale e dettagliato.
Distinto	0,9	Contenuti molto significativi e di grande interesse da parte della Stazione Appaltante rispetto alle finalità dell'appalto ed al parametro da valutare. Elaborazione completa e chiara, che descrive la proposta in modo puntuale e dettagliato.
Buono	0,8	Contenuti significativi e di interesse da parte della Stazione Appaltante rispetto alle finalità dell'appalto ed al parametro da valutare. Elaborazione completa e chiara, che descrive la proposta in modo significativo.
Discreto	0,7	Contenuti di interesse da parte della Stazione Appaltante rispetto alle finalità dell'appalto ed al parametro da valutare. Elaborazione completa ed adeguata a descrivere la proposta.
Sufficiente	0,6	Contenuto adeguato rispetto alle finalità dell'appalto ed al parametro da valutare. Elaborazione adeguata a descrivere la proposta.
Non completamente adeguato	0,5	Contenuto parzialmente adeguato rispetto alle finalità dell'appalto ed al parametro da valutare. Elaborazione incompleta e poco chiara.
Insufficiente	0,4	Contenuto poco significativo rispetto alle finalità dell'appalto ed al parametro da valutare. Elaborazione inadeguata.

Molto limitato	0,3	Contenuto di scarso interesse rispetto alle finalità dell'appalto ed al parametro da valutare. Elaborazione inadeguata e incompleta.
Minimo	0,2	Contenuto di interesse molto limitato rispetto alle finalità dell'appalto ed al parametro da valutare. Elaborazione gravemente inadeguata ed incompleta.
Appena valutabile	0,1	Contenuti del tutto privi di interesse rispetto alle finalità dell'appalto ed al parametro da valutare. Elaborazione gravemente incompleta e totalmente inadeguata.
Non valutabile	0,0	Elaborato mancante o completamente non pertinente rispetto al parametro da valutare.

Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, la Commissione Giudicatrice trasforma la media dei coefficienti attribuiti a ciascuno degli elementi di valutazione da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le media provvisorie prima calcolate.

Per ciascun offerente, la Commissione Giudicatrice determina, infine, il punteggio complessivo dell'Offerta Tecnica, sommando i punteggi assegnati a ciascun elemento.

Si precisa che le modalità di redazione dell'offerta tecnica sono puntualmente specificate al paragrafo 17. A tale paragrafo, pertanto, si rinvia per l'indicazione delle forme e dei limiti che le offerte dovranno rispettare.

19.4 SOGLIA DI SBARRAMENTO

Al fine di imporre un adeguato livello qualitativo, non sono valutate le offerte economiche dei concorrenti la cui offerta tecnica (ovvero la somma dei punteggi assegnati agli elementi 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12) e 13) dell'offerta tecnica) non abbia conseguito una valutazione pari o superiore a **45 (quarantacinque) punti**.

In tale ipotesi, l'offerta inferiore alla "soglia di sbarramento" è esclusa.

19.5 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

L'attribuzione del coefficiente all'offerta economica, ovvero al ribasso sull'importo dei lavori a base di gara al netto degli oneri di sicurezza interferenziali, è effettuata con l'applicazione della seguente formula, fermo ed impregiudicato il ribasso proposto dai concorrenti che risulterà vincolante contrattualmente per gli stessi:

$$C_i \text{ (per } A_i \leq A_{soglia}) = X * A_i / A_{soglia}$$

$$C_i \text{ (per } A_i > A_{soglia}) = X + (1 - X) * [(A_i - A_{soglia}) / (A_{max} - A_{soglia})]$$

dove:

- C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo
- A_i = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente i-esimo
- A_{soglia} = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti
- X = 0,90
- A_{max} = valore dell'offerta (ribasso) più conveniente

Il coefficiente deve essere successivamente moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile all'offerta economica, ovvero **15 punti**.

19.6 METODO PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA

Terminata la valutazione degli elementi dell'offerta tecnica ed economica, la Commissione Giudicatrice determina – per ogni offerta – un dato numerico finale, mediante il metodo aggregativo compensatore, ovvero sulla base della sommatoria dei coefficienti attribuiti per ciascun criterio, ponderati per il peso relativo del criterio stesso.

A ciascun offerente, il punteggio viene assegnato sulla base della seguente formula:

$$P_i = \sum_n [W_i * V_{ai}]$$

dove:

- P_i = punteggio dell'offerta i-esima
- n = numero totale dei criteri di valutazione
- W_i = peso o punteggio attribuito al criterio (i);
- V_{ai} = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al criterio (i) variabile tra zero ed uno.

L'offerta con il punteggio complessivo più alto è collocata al primo posto in graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul merito tecnico.

Qualora le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della Stazione Appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 5 (cinque) giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al paragrafo 2.4. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'*ex aequo*, la Commissione Giudicatrice procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La Stazione Appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste paragrafo 2.4.

Nel caso in cui le offerte con identico punteggio complessivo e identici punteggi parziali siano più di due la richiesta di offerta migliorativa, da effettuarsi nei termini sopra precisati, va presentata a tutti i concorrenti con offerte equivalenti. Ove permanga l'*ex aequo*, la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria e chi sarà collocato al secondo posto ed eventualmente (in base al numero delle offerte risultanti in *ex aequo*) nei posti successivi. La data e l'ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite la PAD secondo le modalità previste nel paragrafo 2.4.

20. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta telematica avrà luogo il giorno **01.09.2026** alle ore **09.00**.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altro orario/giorno che sarà comunicato ai concorrenti a mezzo della PAD.

Le successive sedute telematiche sono comunicate ai concorrenti tramite la PAD.

La PAD garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Il Seggio di Gara procede, nella prima seduta telematica, alla ricognizione dei "plichi digitali" pervenuti entro i termini previsti e all'apertura della "Busta di Risposta Amministrativa" della RDO.

Successivamente, il Seggio di Gara:

- a) accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente (mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema);
- b) controlla la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- c) verifica la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- d) attiva la procedura di soccorso istruttorio nei casi e con le modalità previste dall'art. 101 del Codice;
- e) determina l'ammissione o l'esclusione dei concorrenti alle successive fasi di gara.

Il Seggio di Gara, qualora debba procedere all'esclusione di un concorrente nel caso di presentazione di falsa dichiarazione o di falsa documentazione, segnala il fatto all'ANAC ai fini dell'adozione da parte di quest'ultima autorità dei provvedimenti di propria competenza.

Il Seggio di Gara si riserva, inoltre, di procedere ai sensi dell'art. 71 del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., secondo criteri discrezionali, a ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni contenute nella busta della documentazione amministrativa.

I provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

21. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione Giudicatrice è nominata, ai sensi del combinato disposto dell'art. 93 del Codice e del Regolamento di Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 (tre) membri. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93, co. 5, del Codice. A tal fine, viene fornita, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della Commissione Giudicatrice e i *curriculum vitae* dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "*Società trasparente*", ai sensi dell'art. 28, co. 2, del Codice.

La Commissione Giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la PAD.

Il RUP, se ritenuto necessario, si avvale dell'ausilio della Commissione Giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora della seduta telematica in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche è comunicata tramite la PAD ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

Nel corso della seduta telematica la Commissione Giudicatrice procede all'apertura delle offerte presentate dai concorrenti ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti.

La Commissione Giudicatrice procede, in una o più sedute riservate, all'esame delle offerte tecniche presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

In una successiva seduta telematica, la Commissione Giudicatrice attribuisce i punteggi alle singole offerte tecniche e dà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla PAD.

Nel verbale della seduta telematica la Commissione Giudicatrice comunica:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti, anche in considerazione della "soglia di sbarramento".

Al termine delle operazioni di cui sopra, la PAD consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La Commissione Giudicatrice procede all'apertura ed alla valutazione delle offerte economiche secondo i criteri e le modalità descritte nel presente disciplinare e successivamente all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione Giudicatrice, redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione al RUP.

In caso di offerta la cui valutazione superi la soglia prevista dal primo periodo del paragrafo 23, la Commissione Giudicatrice chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procede alla verifica della serietà, sostenibilità e congruità dell'offerta.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione Giudicatrice provvede a comunicare tempestivamente all'U.O. Gare e Contratti della società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. i casi di esclusione da disporre per:

- inserimento nell'offerta tecnica del prezzo offerto o di elementi che comunque consentano di desumere l'offerta economica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili, in quanto la Commissione Giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono *prima facie* considerate anormalmente basse le offerte in cui sia il punteggio assegnato al prezzo che quello relativo alla somma degli altri elementi di valutazione siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal disciplinare di gara. Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

Il RUP ha comunque facoltà di sottoporre a verifica ogni offerta che, in base anche ad elementi specifici appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi della Commissione Giudicatrice, se ritenuto necessario, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

È facoltà del RUP procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con l'eventuale supporto della Commissione Giudicatrice, esamina le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Si verificherà, inoltre, l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale rispetto a quello indicato dalla Stazione Appaltante con le modalità di cui agli artt. 3, 4 e 5 dell'Allegato I.01 del Codice.

Il RUP esclude, ai sensi degli art. 70, co. 4, lett. d), e 110, co. 5, del Codice, le offerte che in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni, risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente paragrafo 24.

24. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE E DI FORMALIZZAZIONE CONTRATTUALE

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta in conformità a quanto stabilito in precedenza.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione Appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 108, co. 10, del Codice.

Si procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente a giudizio motivato della Stazione Appaltante.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Ai sensi dell'art. 17, co. 5, del Codice, l'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione nei confronti della migliore offerta non anomala.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla Stazione Appaltante, con le modalità di cui agli artt. 3, 4 e 5 dell'Allegato I.01 del Codice;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'Appaltatore in relazione a quanto richiesto dal paragrafo 9 e riguardante le pari opportunità generazionali e – se del caso - per promuovere l'inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

A prescindere dallo svolgimento di un'attività di valutazione dell'anomalia, prima dell'aggiudicazione, la Stazione Appaltante procede alla verifica dei costi della manodopera dichiarati in sede di offerta; qualora questi siano inferiori a quelli indicati nei documenti di gara, ne acquisisce, altresì, le relative giustificazioni.

Il Titolare del Potere di Spesa esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente e l'attendibilità degli impegni assunti per la partecipazione alla presente procedura, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC e ad incamerare la garanzia provvisoria. Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

In caso di malf funzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, ai sensi dell'art. 99, co. 3-bis del Codice, il Titolare del Potere di Spesa, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, può disporre comunque l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'Operatore Economico, resa ai sensi del d.P.R. 445/2000 e s.m.i., che attesti il possesso dei requisiti di partecipazione e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malf funzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la Stazione Appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 445/2000, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

Qualora, a seguito del controllo, sia successivamente accertata l'assenza dei requisiti, la Stazione Appaltante - ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'offerente - recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle Autorità competenti.

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto.

Ricevuta la comunicazione del provvedimento di aggiudicazione, l'aggiudicatario è tenuto a produrre, entro il termine di 10 (dieci) giorni, i seguenti documenti:

- ✓ garanzia definitiva nella misura stabilita e con le modalità previste dall'art. 117 del Codice;
- ✓ (eventuale) atto costitutivo del R.T.I. e mandato collettivo speciale con rappresentanza al mandatario, nelle forme stabilite dall'art. 68, co. 6, del Codice;
- ✓ comunicazione del conto corrente dedicato, ai sensi dell'art. 3, co. 7, della L. 136/2010;

- ✓ i nominativi ed i dati anagrafici del Legale Rappresentante (o del Procuratore) che interverrà alla stipula del contratto e del Responsabile dell'esecuzione dell'appalto, anche con riferimento alla sottoscrizione degli atti tecnico-contabili successivi alla formalizzazione del contratto;
- ✓ la dichiarazione sostitutiva di certificazione per l'identificazione del "Titolare Effettivo" (in ottemperanza alle disposizioni di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e alle successive disposizioni attuative emesse dalla Banca d'Italia);
- ✓ l'attestazione di avvenuto pagamento dell'imposta di bollo di cui all'art. 18, co. 10, del Codice.

Gli operatori economici privi di attestazione di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III) devono possedere la patente di cui all'art. 27 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'art. 18, co. 2, del Codice.

Ai sensi dell'art. 106, co. 7 e 10, del Codice, la garanzia provvisoria è svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dal d.lgs. 159/2011 s.m.i.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Si informa che il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria di cui al co. 2 dell'art. 213 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della Stazione Appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle eventuali spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla formalizzazione dell'atto. In particolare, trovano applicazione le disposizioni in materia di imposta di bollo contenute nell'art. 18, co. 10, del Codice, nonché negli articoli e nella tabella di cui all'Allegato I.4 al Codice medesimo. Ai fini dell'individuazione dell'ammontare dell'imposta di bollo, il corrispettivo complessivamente previsto nel medesimo va considerato al netto dell'imposta sul valore aggiunto. Si applicano altresì le modalità di calcolo e versamento dell'imposta di bollo definite dall'Agenzia delle Entrate con Circolare n. 22/2023.

Nel caso in cui l'operatore economico ingiustificatamente non stipuli il contratto nel termine fissato, decade dall'aggiudicazione e il rapporto obbligatorio verrà risolto con comunicazione scritta della Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante pone a carico dell'Appaltatore le spese già sostenute, nonché le eventuali ulteriori spese che dovesse affrontare per la stipulazione con altro contraente.

Si avvisa, altresì, che il venir meno dei requisiti di partecipazione dopo la stipula del contratto costituisce ipotesi di risoluzione dello stesso. Ulteriori ipotesi di risoluzione o recesso dal contratto sono disciplinate dagli artt. 122 e 123 del Codice e nello schema di contratto.

Nei casi previsti dall'art. 124 del Codice, la Stazione Appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Al presente appalto si applicano, altresì, le disposizioni contenute dall'art. 10 bis della L.R. 14/2002 in materia di tutela dei lavoratori e sulla sicurezza del lavoro. Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente disciplinare di gara, si fa riferimento al Codice, alla L. 241/90 e al codice civile.

25. COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

Ai sensi dell'art. 215 del Codice, la Stazione Appaltante e l'Aggiudicatario si impegnano a nominare di comune accordo un Collegio Consultivo Tecnico prima dell'avvio dell'esecuzione dei lavori o comunque non oltre dieci giorni da tale data.

Il Collegio Consultivo Tecnico, formato da tre componenti, ha i compiti previsti dall'Allegato V.2 del Codice, nonché quelli connessi alla rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso.

26. PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE DEL "CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO", DEL "PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA" E DEL "MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AZIENDALE"

Nello svolgimento dell'appalto, l'aggiudicatario - a pena di risoluzione dello stesso - deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Codice di Comportamento, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., adottato ai sensi del d.lgs. n. 231/01, tutti pubblicati sul sito web della Committente <https://www.fvgstrade.it/societa-trasparente/disposizioni-general/atti-general>.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della Stazione Appaltante.

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nella PAD, a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la PAD, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione. La disponibilità dei documenti è garantita tramite l'area "Messaggi" all'interno della RDO.

Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi mediante l'area "Messaggi" all'interno della RDO in oggetto.

I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo presentando apposita istanza ai sensi degli artt. 3-bis e 22 della legge n. 241/90.

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'art. 35, co. 4, del Codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 33/2013.

L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati all'art. 35, co. 2, del Codice.

28. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto e gli eventuali subappalti/subcontratti, sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla Stazione Appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'appalto alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;

- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura.

L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all'Appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

29. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Avverso gli atti della procedura concorsuale è consentito presentare ricorso, nelle forme di rito, avanti il TAR del Friuli Venezia Giulia.

30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Titolare del trattamento dei dati personali è Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, con sede legale in Scala Cappuccini n. 1, 34131 Trieste. Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è contattabile all'indirizzo di posta elettronica: dpo@fvgs.it.

I dati personali raccolti nell'ambito della presente procedura di gara — ivi compresi, ove ricorrano, le informazioni acquisite tramite FVOE, i dati particolari e quelli relativi a reati e condanne penali — sono trattati da personale appositamente autorizzato, esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento della gara, all'eventuale aggiudicazione, alla stipula e all'esecuzione del contratto d'appalto. Le basi giuridiche del trattamento sono costituite dall'adempimento di un obbligo giuridico gravante sul Titolare e dall'esercizio di un compito di interesse pubblico ad esso attribuito, ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. c) ed e), del GDPR.

Il conferimento dei dati è necessario ai fini dell'ammissione alla procedura di gara: in assenza dei dati richiesti, non sarà possibile procedere alla partecipazione, all'affidamento, alla stipula né all'esecuzione del contratto.

I dati personali potranno essere comunicati ai soggetti ai quali la legge riconosce il diritto di accesso agli atti, a coloro che svolgono attività strumentali o comunque connesse al procedimento, nonché agli organi preposti a indagini o controlli che ne facciano specifica richiesta. Potranno altresì essere diffusi in adempimento degli obblighi di trasparenza e pubblicità imposti dalla normativa vigente, ferma restando la disciplina dell'accesso agli atti ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241, che potrebbe comportare la comunicazione dei dati ad altri concorrenti. Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. non trasferisce dati personali verso Paesi terzi né verso Organizzazioni Internazionali.

I dati personali sono conservati per il tempo strettamente necessario al conseguimento delle finalità per cui sono stati raccolti, nel rispetto della normativa vigente. In relazione ai dati trattati, l'interessato può esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del GDPR. L'informativa privacy estesa è consultabile nella sezione dedicata del sito internet della Società.

Il Presidente del C.d.A.

(dott. Simone Bortolotti)

"Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del DLGS 82/2005 e s.m.i."

VERIFICA DOCUMENTO

DATI DOCUMENTO INFORMATICO	
Data di verifica	06/07/2026
Nome	GARA 04-2026 - DISCIPLINARE SIGNED.PDF
Impronta	43F571003873F17452685A671785E0A63D9D16508E8A9442D8FC18F1FBE7D93F
Dimensione (Byte)	1,463,855

REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO	
Estremi prot.	GEN-PRINT-2026-1597-P
Verso	Partenza
Data registrazione	06/07/2026

FIRME DIGITALI	
Numero firme	1

FIRMA 1	
Firmatario	SIMONE BORTOLOTTI
Codice Fiscale	TINIT-BRTSMN94H02D962G
Codice Identificativo	WSREF-23206104302410
Ente Certificatore	Actalis EU Qualified Certificates CA G1
Organizzazione	FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A.
Stato	IT
Algoritmo	SHA-256
Impronta della Firma	6B 50 43 73 62 D0 F9 7E B3 F8 2C 09 B7 4E D2 9E FE 95 4E F0 B8 48 BC AD 3F 87 24 EF 9C 86 08 91 35 FA 88 03 0E E2 DA 52 5E 7B 0D 05 31 9F B3 95 81 A8 AE 47 96 1E CA 3A 95 2A 31 4F 07 66 18 D4 B3 24 7E 6F DF AD 33 C1 EB 67 83 92 15 DA B2 8C ED 27 98 A5 4E 7C 97 CD B2 0B 04 56 98 90 D6 98 68 D6 FC 99 9D 77 01 F3 D9 30 EE 2C CE C4 FD 8C 30 30 83 EB 5A C3 B5 53 22 19 F6 6A 72 8A E7 14 12 BC 2C 5A D9 E1 CE FB 7A AB 93 C0 0B 8F BE 15 A9 FD 4C 9F 88 B4 95 FD 2C B1 11 B5 4C D4 25 4C AE C8 4A 18 F5 97 83 BF 36 B5 F0 88 BE EC 4B 04 40 7E 7A C9 AE E2 54 EE 10 F2 EA BD 92 EC 82 06 F7 E1 03 CD C9 CC 5A 53 92 98 73 38 59 43 E7 AC 8C 20 2D 53 16 97 E6 03 2C E9 02 94 F9 2B 7D 87 06 49 57 AA 00 FD DD 02 B9 56 A3 5C B3 0B 4A BC B2 50 BF 21 55 7D 20 A5 AE 32 F0 FD 45 41 40 8C
Data e ora della Firma	06/07/2026 10:59:42 GMT
Validità del certificato	Dal 08/08/2024 10:24:39 GMT al 08/08/2030 10:24:39 GMT
Certificato del Firmatario valido	
Verifica CRL eseguita	
Firma Valida	